

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 15. Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Atto introduttivo del giudizio - Forma (dell'ordinanza) e sottoscrizione (del solo presidente del collegio giudicante) - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento danni, a seguito di opinioni rese da un parlamentare, nel corso di un'intervista - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Bologna, nei confronti della Camera dei deputati - Carezza di un requisito essenziale nel *petitum* - Inammissibilità del ricorso.
 - Deliberazione della Camera dei deputati 24 febbraio 1993.
 - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37 e 38 Pag. 9
- N. 16. Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sui redditi - Deduzioni di somme dall'IRPEG e ILOR - Costi di beni di società oggetto di concessione - Regime di alternatività (in luogo dell'antecedente cumulo) degli ammortamenti (finanziario e tecnico) - Decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31/12/1996 - Asserita carezza dei presupposti richiesti per la valida emanazione del decreto-legge denunciato - Difetto di motivazione sul punto - Non fondatezza della questione.
 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 1, comma 1, lettera c).
 - Costituzione, art. 77.
Imposta sui redditi - Deduzioni dall'IRPEG e ILOR - Costi di beni di società oggetto di concessione - Decorrenza del regime di alternatività degli ammortamenti - Ritenuta retroattività della disposizione denunciata - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 1, comma 2.
 - Costituzione, art. 53 » 12
- N. 17. Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni Liguria e Toscana - Disposizioni in tema di sanzioni amministrative - Ricorsi in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Assunta violazione della disciplina statale del «ravvedimento», con effetto di sanatoria e rinuncia della Regione a crediti già insorti nonché lamentato contrasto con il principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale delle norme del titolo V e, in particolare, riforma del procedimento di controllo delle leggi regionali - Improcedibilità dei ricorsi.
 - Legge Regione Liguria riapprovata il 1° marzo 2000; legge Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000.
 - Costituzione, artt. 3, 119 e 127 » 19

N. 18. Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente - Improprietà o improseguibilità dell'opposizione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, primo e secondo comma.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull'assunto di una implicita applicazione della norma censurata - Reiezione.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Esecutorietà del decreto per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Ritenuta preclusione alla riproposizione dell'opposizione, anche in pendenza del termine per l'opposizione e se l'improcedibilità non sia stata dichiarata - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra attore e convenuto e asserito contrasto con il diritto di difesa dell'opponente - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 22

N. 19. Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sospensione del rilascio dell'immobile - Corresponsione, da parte del conduttore, del canone maggiorato del venti per cento sull'importo aggiornato - Conseguente esonero dall'obbligo di risarcire il maggior danno (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.) - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto ad ottenere in giudizio un risarcimento in misura superiore a quella prevista nonché pregiudizio del diritto di proprietà - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, secondo comma

» 27

N. 20. Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Controversie - Giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del giudice del luogo di residenza dell'opponente - Asserito privilegio del foro dell'amministrazione repressiva, con violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e dell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma

» 29

N. 21. Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Variazioni territoriali - Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti - Procedimento - Consultazione delle popolazioni interessate - Consultazione, mediante referendum, della sola popolazione dell'area scorporata dal Comune di Venezia e non di tutta la popolazione di quest'ultimo - Asserita sussistenza di ragioni di illegittimità costituzionale analoghe a quelle poste a fondamento di una precedente decisione di accoglimento (n. 94 del 2000) - Irrilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 133 Pag. 31

N. 22. Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità - Ruolo sanitario - Qualifiche dirigenziali di primo livello - Definizione di requisiti e poteri - Conseguente mancanza di stabilità del rapporto di lavoro - Lamentato eccesso di delega - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, commi 1 e 2, prima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421) » 33

N. 23. Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 - Successivo adeguamento, a pena di inefficacia - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 76, 101, 102, 104 » 35

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 gennaio 2002 (del Tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali l'on. Vittorio Sgarbi è stato convenuto in giudizio dalla prof.ssa Loredana Olivato per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice della V sezione stralcio del Tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998.
- Art. 68, primo comma, Cost. » 37

N. 54. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata del 31 ottobre 2001.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare ad esercitare nuovamente la funzione di trattazione dell'udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Mancata previsione - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 111, comma secondo Pag. 42

N. 55. Ordinanza del Tribunale di Venezia sezione distaccata di Portogruaro del 6 febbraio 2001.

Reati e pene - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico commessa da chi abbia già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale - Configurazione come reato - Disparità di trattamento a fronte della rilevanza penale del fatto solo nei confronti di una categoria di soggetti - Violazione dei principî di legalità, offensività e materialità della legge penale.

- Cod. pen., art. 688, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo » 43

N. 56. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 15 novembre 2001.

Consorzi - Regione Puglia - Previsione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, dello scioglimento, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Puglia e della nomina contestuale di un Commissario e di due sub-Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, con i compiti e le funzioni, per la durata di due mesi, dei disciolti organi - Ingiustificato scioglimento *ope legis* degli organi dei consorzi ASI - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di autonomia degli enti locali, di riserva di amministrazione a favore della Giunta regionale - Violazione delle competenze legislative attribuite alla Regione in via esclusiva o in concorrenza, nonché dei principî di uguaglianza e di tutela giurisdizionale sia dei componenti degli organi dei consorzi ASI sia dei Comuni e Province.

- Legge Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 117 (anche come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001), 123 e 128 » 45

N. 57. Ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 3 maggio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Incidenza sul libero esercizio dei diritti fondamentali - Irragionevolezza - Lesione dei principî di legalità e di indipendenza del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 7, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 101 e 111, comma sesto » 48

N. 58. Ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 3 ottobre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri violati.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 111, primo e quarto comma, e 112 Pag. 51

N. 59 Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 18 dicembre 2001.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione del periodo assicurativo con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori in pensione di vecchiaia e di anzianità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 (come modificata dalla legge n. 271/1993) - Mancata previsione - Irrazionalità - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati di vecchiaia e di anzianità rispetto a quelli di invalidità nonché rispetto ai lavoratori disoccupati e agli stessi pensionati di vecchiaia e di anzianità dopo l'entrata in vigore della legge n. 257/1992 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271), legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 25.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo » 52

N. 60. Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, del 5 novembre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti in mancanza di accordo delle parti - Mancata previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2, 4 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma » 61

N. 61. Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 12 novembre 2001.

Procedimento civile - Processo «bilingue» in Provincia di Bolzano - Redazione dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice - Facoltà delle parti di rinunciare alla stesura contestuale nelle due lingue - Mancata previsione - Contrasto con i principî dell'economia processuale e della congruità delle forme allo scopo - Violazione dei principî di ragionevolezza, di ragionevole durata del giudizio e di buona amministrazione - Irrazionale distinzione rispetto ad altre categorie di atti per i quali la rinuncia alla stesura bilingue è consentita.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, come modificato dall'art. 8 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, comma secondo » 64

N. 62. Ordinanza del T.a.r. per la Puglia del 6 dicembre 2001.

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 66

N. 63. Ordinanza del Tribunale di Verona del 15 settembre 2001.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione al giudice ordinario delle cause sui diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative relative alla gestione del territorio - Esorbitanza dai limiti della legge delegante.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997, n. 59

» 70

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 15

Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto introduttivo del giudizio - Forma (dell'ordinanza) e sottoscrizione (del solo presidente del collegio giudicante) - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento danni, a seguito di opinioni rese da un parlamentare, nel corso di un'intervista - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Bologna, nei confronti della Camera dei deputati - Carenza di un requisito essenziale nel *petitum* - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 24 febbraio 1993.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sauro Turrone nei confronti del dott. Giorgio Zanniboni, promosso con ricorso della Corte di appello di Bologna — seconda sezione civile — notificato il 30 marzo 2000, depositato in cancelleria il 12 aprile 2000 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 19 - 30 novembre 1999, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turrone riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nella specie — a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva procedersi nei confronti del deputato Turrone Sauro per il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano «Il Messaggero», lo aveva definito «esempio di degenerazione della politica e dell'amministrazione nella nostra città» — il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere *ex* articoli 343 e 344 del codice di procedura penale per i reati di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Con delibera del 24 febbraio 1993, la Camera dei deputati approvava la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere. La giunta aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turrone.

Successivamente, lo Zanniboni, con atto di citazione notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Forlì, il deputato Turrone, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del 15 aprile 1992.

Si costituiva il deputato Turrone resistendo alla domanda, il cui accoglimento era da ritenersi precluso in quanto la Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza 26 giugno - 19 settembre 1997, rigettava la domanda, ritenendola improponibile poiché la Camera di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con la menzionata delibera del 24 febbraio 1993, ritenendo che le espressioni in questione rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost.

A seguito di appello dello Zanniboni, la Corte ricorrente, investita dell'impugnazione, ritiene — con l'ordinanza con cui è sollevato il conflitto — che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed abbia così menomato le attribuzioni del potere giudiziario. Infatti, ancorché la delibera si fondi essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dal relatore, che le dichiarazioni rese dall'on. Turrone avevano evidente carattere politico ed avevano anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati a partire dall'8 agosto 1992, la Corte pone in evidenza che le (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell'on. Turrone, tutte dirette a criticare l'operato del Consorzio e in particolare l'operato del suo presidente, erano di alcuni mesi successive ai fatti (e alla querela).

2. — Con ordinanza n. 81 del 2000, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

3. — Successivamente, l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha sollevato il conflitto e l'ordinanza di ammissibilità di questa Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il 30 marzo 2000.

4. — Con ricorso del 17 aprile 2000, depositato il 18 aprile 2000, si è costituita la Camera dei deputati in persona del suo Presidente, chiedendo che questa Corte dichiari che il conflitto è inammissibile ovvero, in subordine, che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Turrone, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1993.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Bologna ha promosso, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio 1999, con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Sauro Turrone nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un'intervista al quotidiano «Il Messaggero», pubblicata l'8 aprile 1992, in relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, ha proposto querela il 15 aprile 1992 e, successivamente, ha chiesto al giudice civile la condanna dell'on. Turrone al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.

Ad avviso della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione di insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione ad essa costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha, preliminarmente, eccetto l'inammissibilità del ricorso, per non aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi aventi ad oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e, segnatamente, l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

In particolare, la difesa della Camera lamenta che il conflitto non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che, nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due atti riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale «ove l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26 delle norme integrative». L'ordinanza, comunque, è mancante della sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.

L'atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la richiesta di non spettanza della valutazione contestata e, comunque, la richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.

Lo stesso atto sarebbe, infine, privo di una valida sottoscrizione del soggetto ricorrente, e cioè della sottoscrizione di tutti i membri del collegio giudicante, essendo l'ordinanza sottoscritta dal solo presidente.

In subordine e nel merito, la Camera dei deputati argomenta diffusamente sull'infondatezza del conflitto, adducendo che le dichiarazioni contestate si inserivano in ben preciso «contesto parlamentare», risultante da atti di interrogazione parlamentare precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonché successivamente dallo stesso on. Turrone

3. — Il ricorso è inammissibile.

3.1. — Premesso che la fase preliminare del giudizio, conclusasi con l'ordinanza n. 81 del 2000, ha comunque lasciato impregiudicata ogni questione, anche in punto di ammissibilità, che ora la Corte è tenuta ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, deve innanzi tutto ribadirsi che l'intitolazione dell'atto come ordinanza non rende l'atto stesso di per sé idoneo, sotto l'aspetto formale, ad una valida instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato (*ex plurimis* ordinanza n. 150 del 2000). E neppure si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio giudicante, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia del suo presidente (sentenza n. 321 del 2000).

Deve però rilevarsi, sotto l'aspetto contenutistico, che, come si evince dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 363 e n. 364 del 2001), l'atto di promovimento del conflitto, per poter soddisfare i requisiti necessari per la valida instaurazione del giudizio, deve comunque esprimere inequivocabilmente la pretesa che la parte ricorrente intende far valere in relazione all'attribuzione costituzionale che si assume menomata o che si voglia rivendicare. Sicché — come questa Corte (sentenza n. 364 del 2001) ha già affermato — deve ribadirsi che sul ricorrente grava l'onere di precisare l'oggetto della propria domanda, quale indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953, di dichiarare, nella risoluzione del conflitto, «il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione» e di annullare, se del caso, ove emanato, l'atto viziato da incompetenza.

3.2. — Tale necessaria indicazione del *petitum* è, nella specie, del tutto carente.

Infatti la Corte d'appello, con l'atto di promovimento del giudizio che ha la forma dell'ordinanza, si limita a «solleva[re] conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale è stata approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turrone riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.»; ha poi adottato i provvedimenti conseguenti disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte e sospendendo il giudizio in corso.

La Corte d'appello quindi ha semplicemente evidenziato l'allegata sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, ma non ha formulato alcuna richiesta, che neppure può desumersi dalla motivazione dell'ordinanza stessa, dove, pur negandosi la connessione tra le dichiarazioni dell'on. Turrone e gli atti tipici della funzione parlamentare, non si formula alcuna domanda. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0072

N. 16

Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sui redditi - Deduzioni di somme dall'IRPEG e ILOR - Costi di beni di società oggetto di concessione - Regime di alternatività (in luogo dell'anteriore cumulo) degli ammortamenti (finanziario e tecnico) - Decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31/12/1996 - Asserita carenza dei presupposti richiesti per la valida emanazione del decreto-legge denunciato - Difetto di motivazione sul punto - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 1, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 77.

Imposta sui redditi - Deduzioni dall'IRPEG e ILOR - Costi di beni di società oggetto di concessione - Decorrenza del regime di alternatività degli ammortamenti - Ritenuta retroattività della disposizione denunciata - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da SLIM S.p.a. contro la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della SLIM S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Gianni Marongiu per la SLIM S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza pronunciata il 3 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, nel corso di un giudizio instaurato, con ricorso del 10 dicembre 1998, dalla SLIM S.p.a. avverso il silenzio rifiuto tenuto dall'Ufficio delle entrate di Bologna su un'istanza di rimborso presentata il 3 dicembre 1997, relativamente a somme versate a titolo di I.R.PE.G. e I.LO.R., ha sollevato, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) — che ha modificato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), avente ad oggetto il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione — e dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legge, nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c), si applichi «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996».

Riferisce l'ordinanza di rimessione che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente — sulla premessa che anteriormente all'intervento del suddetto decreto legge, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione erano consentiti in via cumulativa due tipi di ammortamento, quello tecnico, ai sensi degli articoli 67 e 68 del citato d.P.R. e quello finanziario, regolato dall'art. 69, mentre il decreto legge li aveva resi alternativi ed aveva disposto che il nuovo regime retroagisse al 1° gennaio 1996 e che, qualora l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte nell'esercizio precedente fosse stato superiore al costo dei beni, l'eccedenza dovesse concorrere a formare il reddito per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 — aveva dedotto d'aver subito, in conseguenza della modifica legislativa, un aggravio di I.R.PE.F. ed I.LO.R. di lire 1.308.413.391. Di tale importo aveva inutilmente richiesto il rimborso alla Direzione regionale delle entrate di Bologna, sul rilievo del contrasto della normativa con gli articoli 77 e 53 della Costituzione. Essendosi formato il silenzio rifiuto, la ricorrente aveva proposto il ricorso, chiedendo che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale suesposta e nel merito che, una volta accolta la stessa, l'amministrazione finanziaria fosse condannata al rimborso della suddetta somma, con gli interessi. L'ufficio non si costituiva in giudizio.

2. — Dopo questi cenni sulla vicenda oggetto del giudizio, la rimettente rileva che la nuova disciplina degli ammortamenti in discorso sarebbe stata introdotta a distanza di oltre un decennio da quella originaria e che il legislatore «ha fatto retroagire il nuovo regime di deducibilità fiscale degli ammortamenti» al 1° gennaio 1996, «sicché le imprese, che avevano iniziato il periodo d'imposta con la disciplina previgente, si sono trovate all'ultimo a dover fare i conti con una normativa completamente diversa e con un carico fiscale assai più gravoso». Peraltro, la concorrente deducibilità delle due tipologie di quote di ammortamento era prevista già dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), applicabile anche all'I.R.PE.G., in forza del richiamo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), e rispondeva all'esigenza di sottrarre a tassazione quanto il concessionario complessivamente sborsò per acquistare e mantenere cose destinate al concedente.

Il decreto legge n. 669 del 1996 avrebbe, invece, disciplinato la materia in modo completamente diverso negando la possibilità del cumulo, esistente fino al 1996, e la modifica del regime precedente non si inserirebbe in un contesto di completamento della normativa vigente in materia, ma avrebbe avuto carattere completamente innovativo, ispirandosi a criteri totalmente diversi da quello su cui era basata la precedente legislazione.

Sarebbero stati violati in tal modo gli articoli 77 e 53 della Costituzione.

La prima norma sarebbe vulnerata, in quanto non sarebbe stato rispettato il presupposto di costituzionalità della decretazione d'urgenza, costituito dalla ricorrenza dei presupposti straordinari della necessità e dell'urgenza. Ciò, sia per il fatto che si sarebbe intervenuti su una normativa esistente da tempo nell'ordinamento, sia per il fatto che non sarebbe stato sussistente il presupposto giustificativo della straordinarietà, atteso che il decreto legge n. 669 del 1996 obbediva solo all'esigenza di completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997, come si desumerebbe dal suo preambolo. A sostegno della censura vengono richiamati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 29 del 1995.

La violazione dell'art. 53 della Costituzione viene argomentata previa invocazione — in via peraltro esemplificativa — dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 390 del 1995 (adducendosi che con essa sarebbero stati fissati dei limiti alla possibilità di estendere retroattivamente l'ambito di applicazione di una legge e segnatamente quello dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica) e nella sentenza n. 315 del 1994 (adducendosi che con essa la Corte ha fondato il riconoscimento della legittimità del carattere retroattivo di una legge sulla prevedibilità dell'imposta, desumibile dal completamento sul piano legislativo della disciplina di una determinata materia). Nella specie, tali principi apparirebbero violati, sì che ne sarebbe evidenziata la non manifesta infondatezza della sollevata questione, in quanto la tassabilità degli ammortamenti finanziari soltanto in alternativa a quelli tecnici sarebbe stata del tutto imprevedibile — dato che il precedente regime di cumulo era rimasto in vigore per oltre un ventennio — ed inoltre avrebbe frustrato in modo del tutto inaspettato l'affidamento del contribuente nella sicurezza giuridica, giacché avrebbe colpito con effetto retroattivo una situazione non ritenuta in precedenza espressione di capacità contributiva ed accentuato il carico fiscale gravante sulle imprese.

In particolare, all'inizio del 1996 non sarebbe stato assolutamente prevedibile che gli ammortamenti sarebbero stati regolati in futuro in modo diverso e per tale ragione sarebbe violato il principio della certezza del diritto.

In punto di rilevanza della questione, la rimettente osserva che la decisione della questione condiziona la decisione del giudizio, poiché la domanda di rimborso potrebbe esser accolta solo qualora essa risulti fondata.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una prima memoria, nella quale ha sostenuto che la questione non sarebbe fondata. In particolare, sarebbe fuori luogo l'invocazione del parametro dell'art. 53 Cost., giacché la nuova regola di alternatività degli ammortamenti, in quanto applicata al periodo d'imposta in corso al momento dell'emanazione della norma, non avrebbe valenza retroattiva nemmeno con riferimento alle imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare, non incidendo su periodi di imposta già definiti, ma assumendo come riferimento la composizione del reddito relativo all'esercizio in corso e, quindi, la capacità contributiva attuale a questo relativa. D'altro canto, l'inserimento della disciplina denunciata in un decreto legge discenderebbe «dall'esigenza, nel completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (concernente entrate per tale anno), di procedere entro il 1996 alla razionalizzazione della regola sull'ammortamento per avere riguardo a situazioni di imponibilità attuale suscettibili di produrre entrate nell'anno successivo».

Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato una memoria illustrativa, nella quale, dopo avere rilevato che la censura relativa all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 669 del 1996 «risulta parametrata al solo art. 77 Cost.», assume che quella relativa al comma 2 dello stesso art. 1 sarebbe da riferire alla sola previsione, da parte di tale norma, dell'applicabilità della nuova norma di cui alla lettera c) al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 e non anche a quella parte della norma che disciplina la situazione delle imprese che hanno dedotto cumulativamente gli ammortamenti negli esercizi anteriori al 1996. Tanto si evincerebbe perché l'ordinanza non avrebbe in linea di fatto ed ai fini del giudizio di rilevanza affermato che la parte ricorrente aveva maturato un'eccedenza, in ragione del cumulo degli ammortamenti anteriori al 1996 ed aveva, dunque, dovuto farla concorrere alla formazione del reddito imponibile per il 1996. D'altro canto, il rimborso richiesto da detta parte non implicava che parte di esso si riferisse a tale eccedenza.

Nel merito, la censura *ex art. 77* viene contestata, rilevando che il decreto legge n. 669 del 1996 risulta specificamente finalizzato all'emanazione di disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, di cui alla legge n. 662 del 1996, in funzione degli adempimenti necessari a far rientrare i conti pubblici nei parametri dei commi 194 e 211 dell'art. 3 del Trattato di Maastricht. Onde, l'intervento di cui trattasi sarebbe stato giustificato dall'urgenza di riequilibrare le finanze pubbliche e contenere il disavanzo. Soltanto il decreto legge poteva essere utilizzato all'uopo come strumento e, poiché era prevedibile l'adozione di misure finanziarie in tal senso e sarebbe incontestabile la «coerenza tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e le disposizioni espresse dalle norme censurate», sarebbe fuor di luogo parlare nella specie dell'evidente mancanza dei presupposti dell'art. 77 della Costituzione.

Si deduce, quindi, che non sarebbe fondata nemmeno la censura *ex art. 53 Cost.*, in quanto la norma denunciata non solo troverebbe applicazione iniziale in relazione all'anno 1996, che era ancora in corso quando essa intervenne, ma sarebbe anche intrinsecamente giustificata sul piano della ragionevolezza, raccordandosi ad una capacità contributiva attuale. Si sottolinea all'uopo — pur ribadendosi l'eccezione circa i limiti in cui sarebbe

stata sollevata la questione — che l'eccedenza del cumulo degli ammortamenti effettuato fino al 1995, rispetto al costo dei beni, sarebbe concorsa comunque a formare il reddito imponibile del periodo di imposta ancora in corso al 31 dicembre 1996, «configurandosi come una sopravvenienza attiva del tutto analoga a quella già contemplata dal comma 4 dell'art. 69 del T.U. n. 817/1986, abrogato dallo stesso art. 1, comma 1, lettera c) (punto 3), del decreto legge n. 669/1996». La disciplina anteriore alla norma impugnata si sarebbe concretata, infatti, nella possibilità di cumulare nel periodo della concessione i due tipi di ammortamenti oltre il costo dei beni soltanto momentaneamente, prevedendo il comma 4 dell'art. 69 che nell'esercizio in cui avveniva la devoluzione l'eccedenza rispetto al costo concorresse alla formazione del reddito. Si assume, infine, che rientrava nella discrezionalità del legislatore «prevedere una disciplina fiscale diversa per periodi d'imposta diversi, razionalizzando il regime delle deduzioni».

4. — Si è costituita, depositando memoria, la parte ricorrente del giudizio *a quo*, che, preliminarmente, richiamando la vicenda in fatto e la prospettazione assunta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha precisato:

a) di avere, fino all'esercizio 1995, calcolato cumulativamente le due tipologie di ammortamento;

b) di avere dovuto — in ragione dell'intervento della normativa impugnata ed al fine di evitare sanzioni — indicare, nella dichiarazione di cui al modello 760/97, tra le variazioni in aumento un'eccedenza di lire 2.459.424.000, che avrebbe determinato l'aggravio dell'importo di I.R.PE.G. ed I.LO.R., oggetto della richiesta di rimborso.

Ha, quindi, ricordato la situazione normativa precedente alle disposizioni impugnate, osservando che queste ultime hanno determinato un peggioramento per le aziende operanti nel settore della gestione dei servizi pubblici, utilizzando beni in concessione devolvibili gratuitamente al termine della concessione stessa. L'ammontare complessivo degli ammortamenti economico-tecnici e degli ammortamenti finanziari, ad avviso della deducente, deve essere idoneo — come sarebbe stato secondo la vecchia disciplina e quella antecedente vigente almeno dalla riforma tributaria del 1973 — «a consentire gli interventi di sostituzione e di manutenzione necessari per operare la gestione in condizioni di sicurezza ed efficienza, nonché per adempiere all'obbligo di devolvere alla scadenza i beni stessi in buono stato d'uso», nonché a permettere alle imprese di procedere nel corso della durata della concessione alla «ricostituzione finanziaria» del valore dei beni che dovranno essere devoluti poi gratuitamente. A tal fine si rende necessario costituire un fondo atto a dare copertura, alla scadenza della concessione, alla perdita derivante dall'eliminazione, senza contropartita, del residuo dei beni devolvendi.

Tali esigenze sarebbero state ignorate dalla modifica legislativa del 1996, che, operando con riguardo ad investimenti già sostenuti in passato, avrebbe alterato l'equilibrata gestione di rapporti concessori già in essere.

Questa alterazione si sarebbe verificata sotto più profili e ciò sia perché il secondo comma dell'art. 1 del decreto legge n. 669 del 1996 ha disposto l'applicazione delle nuove disposizioni non per il futuro, cioè dal 1° gennaio 1997, ma per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sia perché lo stesso secondo comma detta una disciplina transitoria per i soggetti che hanno effettuato il cumulo dei due tipi di ammortamento per gli esercizi precedenti, stabilendo che, qualora l'ammontare degli ammortamenti complessivi in relazione ad essi già dedotti ecceda il costo dei beni, l'eccedenza debba sottoporsi a tassazione con riguardo al periodo di imposta 1996.

La memoria passa, quindi, ad illustrare argomenti a sostegno delle due censure di incostituzionalità. In primo luogo, rileva che questa Corte, dopo avere per anni ritenuto che la conversione in legge del decreto legge faceva considerare superate le censure contro il decreto stesso, avrebbe cambiato tale orientamento nella sentenza n. 29 del 1995, sostenendo la sindacabilità dell'esistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza anche dopo la conversione.

In proposito, si rileva che, nel caso di specie, non sarebbe esistita alcuna situazione di fatto «che spingesse, in presenza di una emergenza, alla modificazione della specifica normativa» sugli ammortamenti e nemmeno «un'esigenza di maggiore giustizia o di maggiore equità», tanto che la nuova normativa si sarebbe tradotta in «un appesantimento dei conti economici dei soggetti interessati». L'unica ragione che avrebbe indotto il legislatore a mutare la vecchia disciplina sarebbe stata un'esigenza di cassa «e quindi di un gettito da acquisire in tempi brevissimi». Lo rivelerebbe la relazione di accompagnamento del disegno di conversione del decreto legge, della quale viene citato il passo che individua il recupero di gettito per gli anni 1997, 1998 e 1999. Si adduce che un'esigenza di cassa in materia fiscale non sarebbe né oggettivamente eccezionale, né oggettivamente imprevedibile, in quanto «che il fisco abbia bisogno di risorse [sarebbe] la regola (e non l'eccezione) prevedibilissima». E «se fosse suffi-

ciente una generica necessità di risorse, essa tutto giustificerebbe e tutto potrebbe essere innovato, nel settore fiscale, per decreto legge onde questo strumento normativo, lungi dall'essere eccezionale, diventerebbe l'unico utilizzabile e utilizzato».

Quanto alla censura *ex art. 53 Cost.*, si richiama giurisprudenza di questa Corte, dalla quale emergerebbe che andrebbe indagato caso per caso se una norma tributaria retroattiva violi il principio della capacità contributiva e, sul rilievo che la norma avrebbe inciso su un periodo di imposta nel quale per 364 giorni era stata vigente la precedente disciplina ed anche per i periodi di imposta anteriori al 1996, si sostiene che sarebbe stato violato il principio dell'affidamento del cittadino data l'imprevedibilità della nuova disciplina, all'uopo invocandosi le sentenze di questa Corte n. 390 del 1995 e n. 315 del 1994.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica la parte ha, altresì, depositato una memoria illustrativa, nella quale, in ordine alla censura *ex art. 77 Cost.*, si richiama anzitutto l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sindacabilità degli eccessi della decretazione d'urgenza e, quindi, si ripropongono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti della prima memoria.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Bologna, nel corso di un giudizio concernente il mancato accoglimento dell'istanza di rimborso di somme versate da una società a titolo di I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., ha sollevato — in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del comma 1, lettera *c*) e del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il comma 1, lettera *c*), è stato impugnato nella parte in cui — modificando l'art. 69 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) — ha eliminato la possibilità di cumulare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l'ammortamento tecnico previsto dagli articoli 67 e 68 dello stesso decreto ed un ulteriore ammortamento definito finanziario, stabilendo invece l'alternatività fra le due specie di ammortamento.

Il comma 2 è stato impugnato nella parte in cui prevede che la disposizione appena ricordata si applica «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996» e dispone che, per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quote di ammortamento tecnico, «si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte» e «se tale ammontare supera il costo dei beni l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta».

La violazione dell'art. 77 della Costituzione è ravvisata sotto il profilo che il decreto legge n. 669 del 1996 — intervenuto su una normativa vigente da tempo, al solo fine di completare la manovra di finanza pubblica per il 1997, come risulta dal suo stesso preambolo — sarebbe stato emanato in difetto del presupposto di costituzionalità costituito dalla straordinaria necessità ed urgenza.

La violazione dell'art. 53 della Costituzione è invece argomentata — sulla premessa della natura retroattiva dell'impugnato art. 1, comma 2 — con il richiamo ai principi affermati da questa Corte, secondo cui la retroattività di una legge incontra il limite dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e deve tener conto della prevedibilità della disciplina che ne deriva. Nella specie, questi principi sarebbero stati violati dalla totale imprevedibilità dell'introduzione dell'alternativa tra ammortamenti finanziari ed ammortamenti tecnici, in sostituzione del precedente regime di cumulo rimasto in vigore per oltre un ventennio, e inoltre dalla lesione dell'affidamento del contribuente nella sicurezza giuridica, per il retroattivo assoggettamento ad imposta di situazioni non ritenute in precedenza espressioni di capacità contributiva, e dall'accentuazione del carico fiscale sulle imprese.

2. — La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione riguardi l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 669 del 1996 solo nella parte in cui la norma prevede l'applicabilità del nuovo regime di alternatività fra ammortamenti tecnici e finanziari «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996», e non anche nella rimanente parte secondo cui, ove negli esercizi precedenti siano state calcolate quote di ammortamento tanto finanziario che tecnico, «si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte» e «se tale ammontare supera il costo dei beni l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta».

L'eccezione è infondata. La questione investe la complessiva previsione della norma, come rivela la formulazione della domanda di rimborso proposta nel giudizio *a quo*, la quale (come riferisce la stessa ordinanza) concerneva non soltanto le somme versate nel 1996 in applicazione della nuova regola dell'alternatività degli ammortamenti, ma anche il versamento della parte di imposta riferita all'inerenza al reddito del 1996 dell'eccedenza derivante dalla precedente deduzione cumulativa.

3. — Entrambe le questioni prospettate dal resistente non sono fondate.

4. — Per quanto concerne la censura di violazione dell'art. 77 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza che legittimano il Governo ad emanare decreti legge, può essere esercitato — a prescindere dai problemi relativi all'identificazione dei suoi limiti — solo in caso di «evidente mancanza» dei requisiti stessi (sentenze n. 29 e n. 161 del 1995, n. 330 del 1996, n. 398 del 1998, nonché ordinanze n. 432 del 1996 e n. 90 del 1997).

In contrasto con tale orientamento, il giudice rimettente ha ommesso del tutto di motivare sul punto che, nella specie, i presupposti della decretazione d'urgenza mancano in modo «evidente» e si limita a richiamare, a prova del loro difetto, il collegamento della norma impugnata con la manovra di finanza pubblica per il 1997.

Ma — a parte l'opinabilità della tesi del generale difetto di straordinaria necessità e urgenza da cui sarebbero affetti tutti i decreti legge miranti a completare manovre di finanza pubblica — il carattere straordinario della situazione cui si è riferita la manovra finanziaria disposta alla fine del 1996, per adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht, è già stato posto in rilievo da questa Corte (ordinanza n. 341 del 2000, sentenza n. 155 del 2001). E, considerata l'importanza di tale adeguamento, non può dirsi che la straordinaria necessità e urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione manchi in modo evidente, onde la questione è infondata.

5. — La censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione è formulata — sul presupposto della pretesa retroattività dell'impugnato art. 1, comma 2, del decreto legge n. 669 del 1996 — sotto il profilo di un assoggettamento a tassazione disposto sulla base di capacità contributiva riferita al passato.

La questione non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo.

L'erroneità riguarda anzitutto il profilo di censura concernente la parte della norma relativa alla decorrenza del regime di alternatività degli ammortamenti dal 1° gennaio 1996: poiché infatti questo regime è intervenuto quando l'anno finanziario 1996 era ancora in corso, ne consegue che il legislatore, disciplinando l'imposizione tributaria per tale anno, ha fatto riferimento ad una capacità contributiva attuale e non passata (ordinanza n. 341 del 2000).

6. — Altrettanto deve dirsi per la parte della norma secondo cui l'eccedenza rispetto al costo dei beni, risultante dall'applicazione del sistema del cumulo delle due tipologie di ammortamento ammesso dal vecchio regime, concorre alla formazione del reddito per il 1996. Neppure questa previsione normativa ha efficacia retroattiva, perché assume come oggetto di imposizione un reddito esistente al momento della propria entrata in vigore.

L'ammortamento finanziario — prima cumulabile con l'ammortamento tecnico, ed oggi alternativo ad esso — è stato sovente considerato come una vera e propria agevolazione tributaria, rivolta non tanto all'effettivo ammortamento di costi relativi a beni oggetto di concessione, quanto piuttosto ad alleggerire il carico fiscale sui concessionari; onde le quote annuali di ammortamento finanziario dedotte nel corso della concessione sono state considerate quote di utili esenti da imposta.

Tale qualificazione dell'ammortamento finanziario era avvalorata, sul piano normativo, dall'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera c) n. 3 del decreto legge n. 669 del 1996),

secondo cui «l'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito ... nell'esercizio in cui avviene la devoluzione».

Infatti, l'eventualità che, scaduta la concessione, le quote di ammortamento finanziario potessero superare il costo dei beni non ammortizzato con l'ammortamento tecnico, rivela la totale estraneità dell'ammortamento finanziario alle finalità tipiche dell'ammortamento; e, nel contempo, la qualificazione normativa della differenza come reddito discende dal rilievo che, limitatamente ad essa, l'ammortamento finanziario aveva consentito al concessionario di accantonare un utile, e che ad esso potevano attribuirsi i caratteri tipici di sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui avveniva la devoluzione.

In questa prospettiva, la differenza tra le quote di ammortamento finanziario accantonate fino al 31 dicembre 1995 e il costo dei beni non ammortizzato con ammortamento tecnico ben poteva, una volta soppressa l'agevolazione a decorrere dall'esercizio 1996, essere considerata dal legislatore come idoneo indice di capacità contributiva per quell'esercizio.

In conseguenza — correlandosi la scelta legislativa ad una capacità contributiva attuale e non passata — deve escludersi che la norma abbia portata retroattiva.

7. — L'ordinanza di rimessione evoca il parametro dell'art. 53 della Costituzione anche sotto il diverso profilo che l'inopinata soppressione del regime del cumulo, risalente nel tempo, e la sua sostituzione con la nuova regola dell'alternatività avrebbero leso l'affidamento dei contribuenti.

Ma questa Corte ha più volte sottolineato come il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione abbia un carattere oggettivo, in quanto si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente, se del caso rilevanti ai fini del diverso — ma non richiamato — parametro costituzionale della ragionevolezza (sentenza n. 229 del 1999; in precedenza sentenza n. 143 del 1982 e ordinanza n. 542 del 1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 17

Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni Liguria e Toscana - Disposizioni in tema di sanzioni amministrative - Ricorsi in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Assunta violazione della disciplina statale del «ravvedimento», con effetto di sanatoria e rinuncia della Regione a crediti già insorti nonché lamentato contrasto con il principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale delle norme del titolo V e, in particolare, riforma del procedimento di controllo delle leggi regionali - Improcedibilità dei ricorsi.

- Legge Regione Liguria riapprovata il 1° marzo 2000; legge Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000.
- Costituzione, artt. 3, 119 e 127.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Liguria, riapprovata il 1° marzo 2000, concernente «Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2000, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 2001, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con il primo dei ricorsi in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente «Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie».

La disposizione dell'art. 1 prevede, per le tasse sulle concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o di un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento portate a formale conoscenza dell'autore o dei soggetti obbligati.

Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della competenza regionale in materia tributaria, è dell'avviso che la norma all'esame si ponga in contrasto con la disciplina del «ravvedimento» racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

È oggetto di censura anche l'art. 2, il quale prevede la inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996, qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

Secondo il ricorrente, l'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 non consentirebbe al legislatore regionale — al quale è rimessa solo la potestà di «stabilire le modalità di versamento» (comma 30 art. cit.) — di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni correlate al ritardato o insufficiente pagamento.

1.2. — Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo «il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato»; conclusioni ribadite nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza.

2.1. — Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37».

Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà tributaria regionale ha carattere meramente attuativo, il ricorrente denuncia l'art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, la sanzione, sempreché il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di legge, è pari al 5% del tributo stesso.

Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe l'art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli effetti del ravvedimento.

La medesima disposizione, disattendendo l'art. 3 della Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole discriminazione tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che esse siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Il ricorrente censura, in relazione agli articoli 3 e 119 della Costituzione, anche la disposizione contenuta nel comma 2 del menzionato art. 3, riguardante le sanzioni da applicare per le ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva ovvero di abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.

2.2. — Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione di quest'ultima disposizione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.

2.3. — Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale censurata sia dichiarata «inammissibile e infondata».

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la stessa regione sostiene che l'intervenuta entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in particolare, della modifica dell'art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l'istituto del «ricorso in via preventiva» nei confronti delle leggi regionali. Di qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o comunque di inammissibilità del giudizio avverso la delibera legislativa n. 67 del 2000.

In tale mutata situazione normativa, la regione chiede, in via subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del primo dei giudizi in epigrafe è la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente «Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie», per contrasto con l'art. 119 della Costituzione.

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 1 della delibera legislativa è da reputare incostituzionale, perché disattende la disciplina del «ravvedimento» racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l'art. 2 introduce una non consentita generalizzata sanatoria per l'insufficiente o ritardato versamento dei tributi, destinata a risolversi in una rinuncia della regione stessa ad un credito già insorto.

2. — Oggetto del secondo dei giudizi in epigrafe è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37».

Secondo il ricorrente, Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero violati:

l'art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso di pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) e le sanzioni amministrative per il caso di esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del 1995);

l'art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello stesso tipo. Infatti, l'art. 3, comma 1, della deliberazione legislativa denunciata, introdurrebbe una diversa disciplina sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997), con l'effetto, altresì, di comportare l'applicazione di una sanzione superiore a carico di chi abbia versato l'imposta con un ritardo minimo, e cioè sino a cinque giorni lavorativi, rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia effettuato il versamento con un ritardo maggiore. A sua volta, l'art. 3, comma 2, della medesima deliberazione legislativa determinerebbe l'ammontare al quale deve essere commisurata la sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla effettiva e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo calcolo prefissato «forfetariamente» e, pertanto, in via astratta, e sostanzialmente fittizia.

3. — In ordine ai giudizi in epigrafe, i quali vanno riuniti avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque connesse, occorre rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio, il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità, attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, è venuto meno, a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001. L'art. 8 di detta legge, riformando l'art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento, prevede ora che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione».

Tale nuova disciplina, avendo espunto dall'ordinamento la sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione della legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte, impedisce che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di improcedibilità dei presenti ricorsi, ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0074

N. 18

Sentenza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente - Improponibilità o improseguibilità dell'opposizione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, primo e secondo comma.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull'assunto di una implicita applicazione della norma censurata - Reiezione.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Esecutorietà del decreto per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Ritenuta preclusione alla riproposizione dell'opposizione, anche in pendenza del termine per l'opposizione e se l'improcedibilità non sia stata dichiarata - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra attore e convenuto e asserito contrasto con il diritto di difesa dell'opponente - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000 dal Tribunale di Napoli e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 609, 813 e 814 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Pietroluongo Anna, della Banda Musicale Città di Staffolo, dell'Italprint S.r.l. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Pietroluongo Anna, Arturo Alfieri per la Banda Musicale Città di Staffolo e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, «questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato definitivamente esecutivo, e l'opposizione non possa più essere proseguita, anche qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore».

Riferisce il rimettente che l'opponente non aveva potuto rispettare il termine abbreviato per la costituzione in giudizio in quanto, come attestato dall'Ufficio Notifiche presso la Corte d'appello di Napoli, l'originale della citazione, necessario per la costituzione, gli era stato restituito, a causa di «disguidi d'ufficio», quando il termine per la costituzione era già scaduto.

Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa — nei limiti risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 — la possibilità della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione per negare alla parte che non si sia potuta costituire nei termini, sempre per caso fortuito o forza maggiore, la possibilità della costituzione tardiva.

E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei termini che in quella della mancata o tardiva costituzione la conseguenza sarebbe la medesima: e cioè l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con conseguente compromissione, in danno della parte incolpevole, del diritto di difesa.

2. — Si è costituito nel giudizio il creditore opposto nel giudizio *a quo* il quale ha concluso, in via principale, per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della questione.

Osserva anzitutto la parte privata che l'accoglimento della questione comporterebbe un complesso ed articolato intervento normativo rimesso in quanto tale alla discrezionalità del legislatore.

Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, l'art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a tenore del quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il termine per la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione mentre l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione, confermerebbe che la iscrizione a ruolo può avere luogo indipendentemente dal deposito dell'originale della citazione.

Secondo l'opposto, poi, la mancata restituzione dell'originale dell'atto notificato in nessun caso potrebbe integrare l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito mentre, sempre sotto l'aspetto della rilevanza della questione, avendo l'opponente iscritto la causa a ruolo non il giorno della restituzione dell'originale ma il giorno successivo, la tardività della costituzione sarebbe da imputarsi alla negligenza dell'opponente medesimo.

Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell'originale della citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione, l'opponente, una volta resosi conto che non era più in termini per la tempestiva costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente rinnovare l'opposizione.

Sicché, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di rilevanza e, quindi, inammissibile.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità della questione e, comunque, della sua infondatezza.

Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l'accoglimento della questione comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde contemperare le esigenze del debitore opponente con quelle del creditore opposto; intervento precluso, quindi, a questa Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore.

Ritiene nel merito l'interveniente che la norma impugnata in ogni caso non escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la forza maggiore, la possibilità della tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, con conseguente infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, della questione.

4. — In prossimità dell'udienza, il creditore opposto ha depositato memoria illustrativa ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione e concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità e in subordine di infondatezza della questione.

5. — Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Ancona, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata o intempestiva costituzione dell'opponente in giudizio, preclude la possibilità di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e l'improcedibilità non sia stata dichiarata.

Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione improcedibile) presuppone un provvedimento del giudice, la sua efficacia di giudicato si determina automaticamente al verificarsi dei presupposti (cioè: mancata opposizione nel termine ovvero mancata costituzione in giudizio dell'opponente).

Prosegue l'ordinanza osservando che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante l'automatico determinarsi della preclusione, non consente che sia riproposta l'opposizione, a fronte di una improcedibilità non dichiarata, ancorché ancora non sia scaduto il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.

In ciò il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria del giudizio scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo, scorge la violazione di un principio generale in materia di impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che, viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento *de quo* ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua specialità e per il suo chiaro tenore letterale, non è suscettibile di essere ricondotta, per effetto di un'interpretazione adeguatrice, nell'alveo costituzionale.

D'altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di costituzionalità della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa e priva di ragionevolezza, non verrebbe meno se si escludesse il carattere di gravame della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi, esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito ad un procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo ad una sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 641 cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione sarebbe, secondo il rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se confrontata con la posizione dell'opposto (attore in senso sostanziale), sia con la posizione dell'appellante — o del ricorrente per cassazione — il quale, pur in presenza di una situazione processuale già vagliata in uno — se non in due — gradi di giudizio, è tutelato, a differenza di quanto avviene per l'opponente *ex art.* 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti più gravi della sua mancata costituzione.

Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione poiché dall'applicazione dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i vari tipi di impugnazione ovvero — se si esclude la natura impugnatoria della opposizione a decreto ingiuntivo — una irragionevole disparità fra le sanzioni collegate alla mancata costituzione dell'attore ed a quella del convenuto; in riferimento all'art. 24 della Costituzione stante la compressione del diritto di difesa dell'opponente (sia esso considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale), non giustificata dalla specialità del rito.

6. — Si è costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo il quale la corretta interpretazione dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. è nel senso di affermare la reiterabilità della opposizione fino a che il termine per la sua proposizione non sia scaduto e finché non sia dichiarata la esecutività del decreto, posto che una diversa interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Ancona.

7. — Con atto del 9 gennaio 2001 si è costituito anche il creditore opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Ribadito il principio secondo il quale non vi è lesione dell'art. 24 della Costituzione allorché il legislatore conformi diversamente, in considerazione delle peculiarità dei singoli procedimenti, le modalità di esercizio della attività processuale delle parti, la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo contenuto nella ordinanza di remissione agli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi di atto di gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di mancata costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinato dall'art. 348 cod. proc. civ. il quale — non diversamente da quanto dispone l'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio monitorio — prevede la improcedibilità del gravame.

8. — Con atto del 22 gennaio 2001 è intervenuto nel giudizio di cui alla ordinanza rubricata *sub* r.o. n. 813 del 2000, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase processuale di tipo impugnatorio, rivendica invece la specificità del giudizio monitorio, caratterizzato dalla rapidità della tutela apprestata al creditore; tale specifica funzione giustifica la peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.

D'altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte costituzionale ha precisato che la tutela apprestata dall'art. 24 della Costituzione non è infirmata dalla semplice imposizione di termini processuali perentori, non irragionevolmente stabiliti dal legislatore nell'esercizio del potere di conformazione del modello processuale.

Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione in giudizio e la non rinnovabilità dell'atto di citazione in opposizione non rappresentano soluzioni normative irragionevoli od arbitrarie, tenuto conto della natura e della funzione del giudizio monitorio, né può ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che renda impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa in giudizio.

9. — Nell'imminenza dell'udienza la parte opposta ha depositato memoria ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di costituzione reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza della questione.

10. — In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione, assumendo che il provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già un implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione, tale da rendere la questione priva di rilevanza.

Considerato in diritto

1. — Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona dubitano, pur sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti premesse interpretative, della legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente.

Stante l'evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. — La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è inammissibile.

Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva costituzione in giudizio dell'opponente è dipesa, nella specie, dalla negligenza dell'ufficiale giudiziario, la questione risulta sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione in giudizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. E ciò sull'implicito presupposto che il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore.

Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della rilevanza della questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.

E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza della questione non può non comportare, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, una declaratoria di manifesta inammissibilità.

3. — Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata in udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con l'assunto che il rimettente, adottando il provvedimento di riunione delle due opposizioni, avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la seconda opposizione e fatto, con ciò stesso, implicita applicazione della norma — l'art. 647 cod. proc. civ. censurata.

Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice — da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ. sia privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponda a mere esigenze di economia dei giudizi. E ciò è sufficiente ad escludere la ricorrenza nella specie sia della asserita valutazione di ammissibilità della seconda opposizione che dell'applicazione della norma impugnata.

4. — Nel merito, la questione è infondata.

La premessa da cui muove il rimettente è che l'art. 647, secondo comma, sia «ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre opposizione (una volta verificatasi l'improcedibilità), purché nei termini e purché tale improcedibilità non sia stata dichiarata».

In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, «il convenuto in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo, abbandonando la prima opposizione e proponendone un'altra nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.».

In contrario, è sufficiente osservare che l'art. 647 cod. proc. civ. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo «alla mancata opposizione nel termine stabilito», senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.

Né, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano legittimare l'interpretazione prospettata dal rimettente.

Essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto come del resto questa Corte ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976, detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro.

Con l'ovvia conseguenza che pur in assenza di una tempestiva costituzione in giudizio il decreto di esecutività non può essere emesso se non sia anche interamente decorso il termine per l'opposizione.

Priva di qualsiasi rilevanza ai fini *de quibus* è, infine, la non riassumibilità dell'opposizione non iscritta a ruolo. La *ratio* dell'art. 647 cod. proc. civ. è, infatti, quella di assicurare l'intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine perentorio previsto dall'art. 641 cod. proc. civ., e salva l'ipotesi di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'ingiunto non abbia provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida costituzione in giudizio. Ed una *ratio* siffatta connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe evidentemente frustrata se all'opponente fosse consentito, in caso di opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere la causa stessa nell'ampio termine previsto dall'art. 307 cod. proc. civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria la definitività del decreto.

Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è, dunque, erroneo ed è, conseguentemente, infondata la questione di costituzionalità sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0075

N. 19

Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sospensione del rilascio dell'immobile - Corresponsione, da parte del conduttore, del canone maggiorato del venti per cento sull'importo aggiornato - Conseguente esonerazione dall'obbligo di risarcire il maggior danno (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.) - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto ad ottenere in giudizio un risarcimento in misura superiore a quella prevista nonché pregiudizio del diritto di proprietà - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Riomaggiore s.n.c. e Quinonero Mario, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, allorché sia corrisposta la maggiorazione del 20% dell'importo del canone;

che la norma impugnata stabilisce l'entità del corrispettivo dovuto dal conduttore dopo la cessazione del contratto, in tutte le ipotesi in cui il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il titolo per il rilascio dell'immobile, determinando il detto corrispettivo in una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica degli aggiornamenti annuali nella misura del 75% della variazione dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente e con l'ulteriore maggiorazione del venti per cento sull'importo aggiornato;

che, come è stabilito dalla medesima norma, la corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, che predetermina in maniera forfettaria il maggior danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, poiché, impedendo al giudice di compiere la dovuta valutazione dell'effettivo pregiudizio risentito dal locatore, darebbe luogo a risarcimenti di entità non corrispondente al danno effettivo, con conseguente indebito vantaggio per taluni e sacrificio non dovuto per altri;

che la norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto al locatore sarebbe negata la possibilità di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla norma stessa;

che, infine, sussisterebbe, ad avviso del rimettente, una violazione dell'art. 42 della Costituzione, poiché la norma censurata comprimerebbe il godimento legittimo della proprietà, non consentendo che il maggior danno subito sia effettivamente sanzionato mediante il giusto ristoro;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione, anzitutto per il rilievo che il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti spetta al legislatore, il quale, nel caso di specie, ha attribuito prevalenza all'interesse del conduttore a corrispondere un risarcimento predeterminato nel periodo di esonero dalla restituzione dell'immobile, rispetto all'interesse del locatore di vedere reintegrato il proprio patrimonio secondo il valore di mercato;

che tale prevalenza, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe che una conseguenza della scelta legislativa di prorogare l'esecuzione degli sfratti, la quale scelta non appare irragionevole se posta in relazione sia alla situazione del mercato immobiliare — caratterizzato da canoni elevati in ragione della penuria dell'offerta di abitazioni, cui fa riscontro un modesto reddito *pro capite* — sia alla transitorietà della disciplina della proroga degli sfratti.

Considerato che, con sentenza n. 482 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito *ope legis* o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile;

che la questione era stata posta esattamente negli stessi termini di quella ora sollevata dal Tribunale di Firenze.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0076

N. 20

Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Controversie - Giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del giudice del luogo di residenza dell'opponente - Asserito privilegio del foro dell'amministrazione repressiva, con violazione del diritto di difesa e dei principî del giusto processo e dell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di Tarsia Di Belmonte contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il giudice di pace di Orbetello — nel corso di un giudizio concernente opposizioni a sanzione amministrativa proposte separatamente ed in date diverse da Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte contro il verbale con cui gli era stata contestata dalla Polizia Stradale di Grosseto la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, per avere superato il prescritto limite di velocità, e contro il decreto con cui il Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida — ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ritenendo tale previsione in contrasto con gli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente — dato atto che l'opponente ha chiesto l'annullamento in via principale del verbale e in via subordinata del provvedimento prefettizio, e che la Prefettura, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso — riferisce che l'opponente risiede in località diversa da quella ove è stata commessa la violazione ed assume che tale circostanza può rilevare ai fini della questione di legittimità costituzionale;

che il rimettente rileva come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione debba essere consegnato all'ufficio giudiziario adito (non potendo essere spedito per posta) ed osserva altresì che l'opponente non assistito da un difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede dell'ufficio e comparire alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento;

che il rimettente assume che la disciplina dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, «con particolare riguardo all'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente» non sarebbe idonea a garantire «agli «interessati», ove non assistiti da un legale, la

concreta possibilità di difendersi «e rileva che nella specie l'opponente, residente a Bergamo, ha dovuto presentare personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza, «sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia fosse stata del giudice del suo luogo di residenza»;

che, secondo il rimettente, «tale procedura, privilegiando il foro dell'amministrazione repressiva» rende «particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ... ma ora, anche dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione «essendo l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, «di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria e sostenendo l'inammissibilità della questione — «in quanto sollevata in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al caso di specie» nel quale l'interessato aveva tempestivamente proposto il ricorso e si era presentato all'udienza svolgendo le proprie difese — nonché la sua infondatezza, spettando al legislatore individuare discrezionalmente la competenza territoriale, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel giudizio *a quo* introdotto nel rispetto da parte dell'opponente della regola di competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e senza alcuna doglianza al riguardo;

che, in particolare, il rimettente non fornisce alcuna spiegazione delle eventuali ragioni per le quali — nella situazione processuale ora descritta — la regola di competenza, di cui alla norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua nell'esercizio di poteri ufficiosi;

che egli, d'altro canto, nemmeno esplicita quali conseguenze avrebbe l'accoglimento della proposta questione sul giudizio *a quo*, segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la declinatoria della competenza a beneficio di un diverso giudice;

che un'ulteriore subordinata ragione di inammissibilità della questione si coglie con riferimento all'invoce immotivata dei parametri costituzionali degli articoli 3 e 25 Cost., e di quello dell'art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione);

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Orbetello con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0077

N. 21

Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Variazioni territoriali - Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti - Procedimento - Consultazione delle popolazioni interessate - Consultazione, mediante referendum, della sola popolazione dell'area scorporata dal Comune di Venezia e non di tutta la popolazione di quest'ultimo - Asserita sussistenza di ragioni di illegittimità costituzionale analoghe a quelle poste a fondamento di una precedente decisione di accoglimento (n. 94 del 2000) - Irrilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 133.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Comune di Cavallino-Treporti;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto, Mario Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi per il Comune di Cavallino-Treporti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000, pervenuta a questa Corte l'8 gennaio 2001, il tribunale di Venezia, nel corso di un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti);

che il remittente premette che nel procedimento penale davanti ad esso pendente ha depositato dichiarazione di costituzione di parte civile il Comune di Cavallino-Treporti (Provincia di Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha chiesto al Tribunale di sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune, affinché, qualora essa venga accolta da questa Corte, nel giudizio *a quo* sia esclusa la parte civile siccome giuridicamente inesistente;

che il remittente afferma la rilevanza della questione sull'assunto di dover «valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile del suddetto Comune nel procedimento in corso e quindi la legittimità degli stessi provvedimenti istitutivi del nuovo ente locale»;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* afferma che la legge che ha istituito il Comune di Cavallino-Treporti, per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, è stata approvata a seguito di un *referendum* svoltosi solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato, e non fra tutta la popolazione del Comune di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25: disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 133 e 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del 2000 di questa Corte; e che, pertanto, ricorrerebbero le stesse ragioni di illegittimità costituzionale che hanno condotto questa Corte a dichiarare altresì, con la stessa sentenza, come «logica conseguenza» della illegittimità del citato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, la illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 37 del 1995, che aveva disposto una variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in ossequio alla predetta norma;

che anzi, secondo il remittente, l'irragionevolezza e l'incostituzionalità della legge regionale istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, derivante dalla avvenuta consultazione ridotta della popolazione, risulterebbe «ancor più macroscopica», se si considera la circostanza che la variazione territoriale disposta concernerebbe una parte di territorio che «solo con ardui equilibrismi cartografici» si sarebbe riusciti a contenere nell'ambito del limite del 10 per cento della popolazione del Comune di Venezia, soglia al di sotto della quale la norma regionale dichiarata illegittima prevedeva che la consultazione riguardasse solo la popolazione dell'area direttamente interessata alla variazione; e che comunque, in fatto, nell'area del nuovo Comune insisterebbero sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale originario, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico collegato all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni;

che si è costituito, con «atto di intervento» depositato il 12 febbraio 2001, il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la rilevanza della questione in quanto l'addebito contestato nel giudizio *a quo* non verrebbe meno a seguito della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge istitutiva del Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo rapporto dal Comune di Venezia; contesta altresì la fondatezza della questione medesima in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la limitazione della consultazione alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale sarebbe legittima quando essa non sia irragionevole in relazione alle circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione; e sostiene che le caratteristiche della fattispecie concreta condurrebbero a ritenere interessata solo la popolazione residente nell'area scorporata;

che è intervenuta altresì la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia giudicata inammissibile per irrilevanza, in quanto il giudice *a quo* non dovrebbe fare applicazione, nemmeno in via indiretta, della legge denunciata per definire il giudizio pendente; e comunque infondata, in quanto si tratterebbe di un caso non analogo né assimilabile a quello deciso con la sentenza n. 94 del 2000 di questa Corte, e la limitazione della consultazione referendaria alla sola popolazione del territorio da scorporare sarebbe, nel caso concreto, conforme ai criteri derivanti dall'art. 133 della Costituzione, a prescindere da quelli già previsti dalla disposizione dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, dichiarata incostituzionale e perciò da considerare come mai esistita.

Considerato che al giudizio davanti a questa Corte partecipa legittimamente il Comune di Cavallino-Treporti, in quanto parte del giudizio *a quo* pur in attesa della decisione del giudice sulla legittimità della costituzione di parte civile;

che il tribunale remittente, per decidere sulla ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Cavallino-Treporti, nel cui territorio si trovano gli immobili ai quali si riferisce il reato contestato, deve solo giudicare se sia stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della collettività territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo fine egli sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso i quali si è giunti alla istituzione dell'ente medesimo, oggi pienamente operante nella realtà giuridica, procedimenti che costituiscono meri antecedenti di fatto dell'azione proposta;

che pertanto il giudice medesimo non è chiamato, per definire il giudizio pendente, a fare applicazione della legge regionale denunciata, onde la questione sollevata appare manifestamente inammissibile per irrilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0078

N. 22

Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità - Ruolo sanitario - Qualifiche dirigenziali di primo livello - Definizione di requisiti e poteri - Conseguente mancanza di stabilità del rapporto di lavoro - Lamentato eccesso di delega - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, commi 1 e 2, prima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con ordinanza emessa l'11 aprile 2000, dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Scarponi Renato e l'Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Scarponi Renato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giacinto Favalli per Scarponi Renato e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 aprile 2000, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nella parte in cui viene riconosciuta «la qualifica dirigenziale di primo livello al personale medico, sulla base delle funzioni nella stessa norma indicate»;

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da un dipendente ospedaliero, inquadrato nella qualifica di dirigente di primo livello, il quale ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del licenziamento, disposto nei suoi confronti a seguito di contestazione disciplinare, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno, o, in via subordinata, al pagamento dell'indennità supplementare e dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che al risarcimento del danno;

che, secondo il giudice *a quo* la disciplina denunciata attribuirebbe al medico ospedaliero (che espleti le mansioni già proprie del c.d. aiuto) una qualifica dirigenziale solo formale, priva dei poteri e delle responsabilità proprie del dirigente e comportante esclusivamente la conseguenza negativa del difetto di stabilità reale del rapporto di lavoro;

che il rimettente — nel rilevare che, nella specie, l'attribuzione della qualifica di dirigente, in via legislativa, esclude l'applicabilità di quella giurisprudenza secondo la quale anche lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale gode della medesima garanzia di stabilità degli altri lavoratori — reputa violata, in primo luogo, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), volta a configurare unitariamente il rapporto di lavoro del pubblico impiego e della sanità, anche con riferimento ai dirigenti, come dovrebbe evincersi dal rinvio dell'art. 1, comma 1, lettera *q*), alle disposizioni del successivo art. 2;

che, in particolare, le norme sospettate di incostituzionalità, distaccandosi dal paradigma delineato nel predetto art. 2, contemplerebbero, per il dirigente medico di primo livello, requisiti non identificativi di una professionalità adeguata ed estranei ai poteri di direzione, vigilanza e controllo indicati dalla legge delega;

che, d'altra parte, ad avviso del rimettente, anche ad interpretare quest'ultima come attributiva, per il legislatore delegato, del potere di configurare il dirigente medico in maniera diversa ed autonoma rispetto al restante settore del pubblico impiego, sussisterebbe egualmente un profilo di eccesso di delega, avendo le disposizioni oggetto di censura disciplinato anche livelli dirigenziali inferiori a quello apicale, senza considerare che «la legge delega si è limitata a demandare al Governo il compito di configurare il solo ruolo dei dirigenti apicali»;

che, infine, secondo l'ordinanza, pur a ritenere che la legge delega abbia attribuito il potere di disciplinare i livelli dirigenziali inferiori, sussisterebbe, comunque, un contrasto con la stessa legge, nella parte in cui viene tracciata una figura di dirigente priva di qualsiasi elemento di responsabilità;

che, quale ulteriore censura, il rimettente lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto che le disposizioni denunciate, con l'attribuire la qualifica di dirigente a lavoratori che sostanzialmente non lo sono, finiscono «per far derivare effetti (la mancanza di stabilità del rapporto) identici a rapporti di lavoro profondamente e qualitativamente diversi», nell'ambito dei quali rientrano, dunque, «lavoratori che sono veri e propri *alter ego* dell'imprenditore e lavoratori che, pur dotati di elevata professionalità, non dispongono nemmeno di funzioni direttive»;

che si è costituito il ricorrente nel giudizio principale, il quale ha concluso per l'ammissibilità e la fondatezza della questione, ribadendo, poi, le stesse conclusioni nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisando le proprie richieste in sede di discussione orale, ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio principale ha ad oggetto l'asserita illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro richiesta da un medico ospedaliero, inquadrato con qualifica di dirigente di primo livello, licenziato in seguito a contestazione disciplinare;

che, avuto riguardo all'oggetto della controversia pendente innanzi al rimettente, e cioè la legittimità o meno del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, è da ritenere che ad esso restino completamente estranee le disposizioni denunciate, che non concernono, in alcun modo, la disciplina del recesso del datore di lavoro, bensì l'assetto della dirigenza del ruolo sanitario e, segnatamente, l'articolazione dei livelli di inquadramento e l'attribuzione delle relative funzioni;

che, dunque, non trattandosi di disposizioni delle quali il giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso innanzi a lui pendente, difetta il requisito della rilevanza della questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0079

N. 23

Ordinanza 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 - Successivo adeguamento, a pena di inefficacia - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 76, 101, 102, 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 30 marzo 2001 dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000 (n. 3 ordinanze) e il 22 maggio 2000 dal Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn. 464, 486, 487, 488, 612 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25 e 34 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30 marzo del 2001, in riferimento agli articoli. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o.

n. 464 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con tre ordinanze del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione (r.o. nn. 486, 487, 488 del 2001), ed una del 22 maggio del 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 612 del 2001), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come «terzo comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999», nelle ordinanze registrate ai nn. 464 e 612 del 2001], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente — al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che, nelle ordinanze registrate ai nn. 486, 487 e 488 del 2001, si indica, quale norma denunciata, anche quella di cui al comma 2 del citato decreto legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al comma 3 dello stesso articolo;

che nei giudizi registrati ai numeri 486, 487, 488 e 612 del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata questione, perché la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i cinque giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge, vanno riuniti e congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale contenuto nelle ordinanze nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata, mentre l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 486, 487 e 488 del 2001, non rende meno evidente che la norma oggetto della sollevata questione è esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo);

che, con sentenza n. 425 del 2000 (anteriore all'ordinanza di rimessione n. 464 del 2001 e successiva alle altre ordinanze), questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000, nn. 24, 51 e 404 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0080

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 gennaio 2002
(del Tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali l'on. Vittorio Sgarbi è stato convenuto in giudizio dalla prof.ssa Loredana Olivato per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice della V sezione stralcio del Tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998.
- Art. 68, primo comma, Cost.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (artt. 37 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 26 e ss. norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale emanate dalla Corte il 16 marzo 1956).

Il giudice — dott. Tommaso S. Sciascia — presidente della quinta sezione stralcio presso il Tribunale di Roma, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al n. 31214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995, vertente tra Olivato Loredana e Sgarbi Vittorio, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.

Rilevato in fatto

1. — Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Loredana Olivato ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l'on. Vittorio Sgarbi e la R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. lamentando che nel corso della trasmissione «Sgarbi Quotidiani», irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5, erano state rese affermazioni gravemente offensive e diffamatorie nei suoi confronti.

L'istante ha evidenziato che il conduttore della trasmissione, on. Sgarbi (riferendosi alla prova di esame per l'ammissione ai ruoli di professore ordinario in storia dell'arte da egli stesso sostenuta nell'anno 1990, ed al ruolo svolto al riguardo dal membro della commissione prof.ssa Olivato), aveva tra l'altro affermato: «... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha valutato i miei titoli e che è maglie di un singolare personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra perché moglie di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane età, perché moglie di un potente barone. Ebbene, c'è l'oggettività della sua ignoranza.»

«Nel giudizio che ha, insegna all'università, è laureata, si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: “Se il volume sul Palladio e la maniera e forse quello su Antonio Da Crevalcore presentano ancora requisiti di dignità, tutto quanto stà” con l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna.»

«Uno all'università non sa, insegna all'università ai vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perché ha osato dire la verità a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa — perché molti di questi altri che vi ho citato non solo hanno una migliore grammatica, ma per fortuna loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e quindi non c'è niente da dire, non entreremo nel merito delle loro involute considerazioni —, a quando una scrive, Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare in prima elementare dove forse sarà bocciata lei.»

«Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma è forse un *lapsus calami*, un errore (parliamo come Scalfaro, latino), un *lapsus calami*, cioè le è scappato questo accento, che invece, come vedete, è pre...determinato.»

«Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette un accento su una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in taluni casi è necessario che noi distinguiamo un si da un sì, e allora ecco, cioè “si va a casa”, si va a casa prevede che quel si non abbia l'accento, perché è riflessivo, “noi andiamo a casa”».

«Ma “ti dico sì”, è invece il sì affermativo, ed è molto diverso da quel sì, e allora ecco perché il sì, forse non lo sapevate, deve avere l’accento, in quel caso è fondamentale. Ma non c’è nessuna parola che si possa confondere con sta.»

«Sta viene da stare, è un verbo al presente, sta non ha nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere identica a questa, non c’è, non c’è un equivoco possibile, sta è il verbo, e quindi è sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste.»

«Dice, d’accordo, ma è un errore, non perché ne abbiamo trovato un altro.»

«Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa, stessa scrittura, su uno storico dell’arte che forse ha vinto poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris.»

«Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: “Si tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato”, cioè dopo una riga non è capace di trovare un verbo. Insegna Storia dell’Arte, laureata in lettere, dovrebbe conoscere la lingua italiana, scrive sta con l’accento e dopo una riga tratta trattato, “che ha trattato con notevole competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano” e anche qui come vede una involuzione.»

«Ma arrivati alla successiva proposizione: “I casi o c — non si capisce bene cosa sia stato — che il candidato ha trattato”, ancora trattato, a distanza di due righe.»

«Riguardano l’arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento napoletano, cioè tutto, in sostanza, l’arte del.»

«E poi ancora qua sotto continuava: “Ci piace ancora segnalare nell’attività dello studioso che è attivo”, cancellato con “operante”, perché proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con l’incapacità di una articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi insegna e per chi è laureato in lettere. Quindi chi ha pensato che avessi voluto colpire una povera ed indifesa professoressa di ruolo, ma che però prende uno stipendio di molti milioni, avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacità, qui ha la conferma che è una tendenza a non conoscere la lingua che contraddistingue un’insegnante di storia dell’arte in una facoltà di lettere e magistero e quindi che è legata alla, alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza.»

«... Poi eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana Olivato, ha chiesto al consiglio della sua università di fare una mozione d’ordine contro di me, una che scrive sta con l’accento. E le hanno detto: se vuoi denunciare, denuncia Sgarbi! Perché? Bisogna vedere che denuncia farà! La solidarietà dei colleghi ... A pedate, cacciarla a pedate! Quale solidarietà dei colleghi! A pedate! Solidarietà! Sta con l’accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al mese! Sta con l’accento! E poi voleva... Sgarbi mi ha trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione è violenta, Sgarbi urla. Pedate! La par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d’ordine? Marco Mondadori, preside e professore illustre nell’università di Ferrara, dice: “Si voleva — Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi — voleva la solidarietà dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l’accento”. Sgarbi mi ha maltrattato ... No! Ho fatto quello che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore. Prende il compito, vede sta con l’accento, l’ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. È repressione questa, è violenza? Forse l’allievo va dai genitori: Papà, il professore mi ha fatto male? Non, non si può protestare. Sta con l’accento è la prova dell’ignoranza, non legittima in un bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna all’università prendendo otto milioni di stipendio, con una cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la solidarietà dei suoi colleghi contro di me! Dà! Avanti, avanti! Venire qui, solidarietà e firme.»

La esponente ha al riguardo sottolineato la particolare offensività delle espressioni adoperate dallo Sgarbi ed il grave pregiudizio che esse recavano al proprio onore ed alla propria reputazione, chiedendo quindi alla controparte il risarcimento del danno e l’accoglimento delle conclusioni riportate in atti.

I convenuti si sono costituiti in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto.

In data 18 marzo 1998 la Camera dei Deputati, alla quale all’epoca apparteneva l’on. Sgarbi, deliberava (in difformità dalle valutazioni espresse dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nel senso che le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della citata trasmissione dovevano ritenersi comprese nell’ambito di immunità previsto dall’art. 68, primo comma Cost.

Ritenuto in diritto

2. — È noto che la condotta del parlamentare, per essere assistita dalla prerogativa dell'irresponsabilità, deve necessariamente esprimersi attraverso opinioni correlate alla funzione svolta. Fuori da tale ambito, l'unica garanzia invocabile è quella della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 della Costituzione assicura a tutti i consociati. Non è il maggiore o minore tasso di «politicalità» a ricondurre l'opinione alla funzione, bensì il nesso di strumentalità che intercorre rispetto all'ufficio ricoperto. L'equilibrio tra l'autonomia parlamentare e il principio di legalità-giurisdizione richiede che il sacrificio dell'onore della persona offesa sia indispensabile per soddisfare il valore antagonista rappresentato dal libero svolgimento dell'attività parlamentare. Tale bilanciamento postula non soltanto l'essenzialità della condotta ai fini dell'esercizio della funzione, ma quella «contenutezza e misura» che renda minima l'offesa al bene sacrificato.

La sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione e cioè la riferibilità dell'atto alla attività parlamentare deve essere pertanto valutata sulla base del nesso funzionale esistente tra l'atto e l'ufficio ricoperto. Tale nesso costituisce il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che pur ricorrono di frequente nell'attività di deputati e senatori, che di per sé non rientrano nell'ambito dell'immunità, e la espressione di vere e proprie opinioni politiche, che godono invece della speciale garanzia prevista dalla norma costituzionale.

La prerogativa riconosciuta ai membri del Parlamento è, sul piano del diritto sostanziale, una causa che esonera da responsabilità l'autore delle dichiarazioni contestate, mentre sul piano processuale vi è l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare, fatta salva la possibilità di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla sua «correttezza».

Nel sistema delineato dalla Costituzione spetta principalmente alle Camere valutare la sussistenza delle condizioni dell'insindacabilità.

Essendo venuto meno, dopo essere stato più volte reiterato, il decreto legge 15 novembre 1993, n. 455, che recava «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione», il sistema attualmente vigente è peraltro quello del c.d. «doppio regime». Permane cioè in capo agli organi giurisdizionali tanto la concorrente possibilità di decidere in merito all'applicazione dell'art. 68 cit., seppur nella sola residuale ipotesi in cui la Camera competente non si sia pronunciata sul caso concreto, quanto la possibilità di contestare la legittimità di tale pronuncia al solo fine di adire la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

3. — Nella specie l'organismo parlamentare di appartenenza del convenuto on. Sgarbi si è già espresso sulla vicenda, ritenendo (e peraltro a strettissima maggioranza e dopo il parere negativo della giunta per le autorizzazioni a procedere) che le espressioni pronunciate nel corso della trasmissione «Sgarbi Quotidiani» irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5 rientrino nell'esercizio delle funzioni ricoperte e ricadano quindi nella immunità prevista dal cit. art. 68, primo comma, Cost.

4. — Tale valutazione non può essere assolutamente condivisa.

Richiamando alcune recenti pronunce della Corte costituzionale (*cf.* sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), si ritiene infatti che le affermazioni rese dall'on. Sgarbi non abbiano contenuto politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella previsione della norma indicata.

La Corte ha infatti più volte sottolineato che la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare, ma solo quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di membro delle Camere (v. sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417 del 1999).

Si è affermato in particolare che «costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione di una funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e delle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

La linea di confine tra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili

di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale (*cf.* sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito ed ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di pari opportunità tra cittadini nella dialettica politica. Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione, una definizione della "funzione" del parlamentare così generica da ricomprendervi l'attività politica che egli svolga in qualsiasi sede e nella quale la sua qualità di membro delle Camere sia irrilevante.

Nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connota per il suo carattere non "specializzato". La semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può dunque bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca» (*cf.* Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 10).

È quindi in tal senso che va precisato il significato del «nesso funzionale» che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare.

5. — Ad avviso del giudicante, non vi è dubbio che nella specie siano assolutamente carenti i profili esposti.

Risulta infatti che nel corso della trasmissione «Sgarbi Quotidiani», irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5 gestita dalla R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., il convenuto Sgarbi ha testualmente affermato (le dichiarazioni rese vengono qui riportate nella trascrizione che ne ha fatto l'attrice Olivato in atto introduttivo, su cui peraltro non vi è stata alcuna contestazione nel corso del presente procedimento): «... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha valutato i miei titoli e che è moglie di un singolare personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra perché moglie di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane età, perché moglie di un potente barone. Ebbene, c'è l'oggettività della sua ignoranza.»

«Nel giudizio che ha, insegna all'università, è laureata, si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume sul Palladio e la maniera e forse quello su Antonio Da Crevalcore presentano ancora requisiti di dignità, tutto quanto stà" con l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna.»

«Uno all'università non sa, insegna all'università ai vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perché ha osato dire la verità a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa — perché molti di questi altri che vi ho citato non solo hanno una migliore grammatica, ma per fortuna loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e quindi non c'è niente da dire, non entreremo nel merito delle loro involute considerazioni — ma quando una scrive, Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare in prima elementare dove forse sarà bocciata lei.»

«Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma è forse un *lapsus calami*, un errore (parliamo come Scalfaro, latino), un *lapsus calami*, cioè le è scappato questo accento, che invece, come vedete, è pre...determinato.»

«Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette un accento su una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in taluni casi è necessario che noi distinguiamo un sì da un sì, e allora ecco, cioè "sì va a casa", sì va a casa prevede che quel sì non abbia l'accento, perché è riflessivo, "noi andiamo a casa"».

«Ma "ti dico sì", è invece il sì affermativo, ed è molto diverso da quel sì, e allora ecco perché il sì, forse non lo sapevate, deve avere l'accento, in quel caso è fondamentale. Ma non c'è nessuna parola che si possa confondere con sta.»

«Sta viene da stare, è un verbo al presente, sta non ha nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere identica a questa, non c'è, non c'è un equivoco possibile, sta è il verbo, e quindi è sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste.»

«Dice, d'accordo, ma è un errore, non perché ne abbiamo trovato un altro.»

«Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris.»

«Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: “Si tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato”, cioè dopo una riga non è capace di trovare un verbo. Insegna storia dell’arte, laureata in lettere dovrebbe conoscere la lingua italiana, scrive sta con l’accento e dopo una riga tratta trattato “che ha trattato con notevole competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano” e anche qui come vede una involuzione.»

«Ma arrivati alla successiva proposizione: “I casi o c — non si capisce bene cosa sia stato — che il candidato ha trattato”, ancora trattato, a distanza di due righe.

“Riguardano l’arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento napoletano”, cioè tutto, in sostanza, l’arte del.»

«E poi ancora qua sotto continuava: “Ci piace ancora segnalare nell’attività dello studioso che è attivo”, cancellato con “operante”, perché proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con l’incapacità di una articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi insegna e per chi è laureato in lettere. Quindi chi ha pensato che avessi voluto colpire una povera ed indifesa professoressa di ruolo, ma che però prende uno stipendio di molti milioni, avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacità, qui ha la conferma che è una tendenza a non conoscere la lingua che contraddistingue un’insegnante di storia dell’arte in una facoltà di lettere e magistero e quindi che è legata alla, alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza.»

«... Poi eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana Olivato, ha chiesto al Consiglio della sua Università di fare una mozione d’ordine contro di me, una che scrive sta con l’accento, E le hanno detto: se vuoi denunciare, denuncia Sgarbi! Perché? Bisogna vedere che denuncia farà! La solidarietà dei colleghi ... A pedate. cacciarla a pedate! Quale solidarietà dei colleghi ... A pedate! Solidarietà! Sta con l’accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al mese! Sta con l’accento! E poi voleva ... Sgarbi mi ha trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione è violenta, Sgarbi urla. Pedate! La *par condicio*? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d’ordine? Marco Mondadori, preside e professore illustre nell’Università di Ferrara, dice: «Si voleva — Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi — voleva la solidarietà dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l’accento». Sgarbi mi ha maltrattato... No! Ho fatto quello che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore. Prende il compito, vede sta con l’accento, l’ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. È repressione questa, è violenza? Forse l’allievo va dai genitori: Papà, il professore mi ha fatto male? Non, non si può protestare. Sta con l’accento è la prova dell’ignoranza, non legittima in un bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna all’università prendendo otto milioni di stipendio, con una cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la solidarietà dei suoi colleghi contro di me! Dà! Avanti, avanti! Venire qui. Solidarietà e firme.»

Sembra del tutto palese ed evidente che tali affermazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva da persona che, pur essendo rivestita all’epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare, non possono essere ricomprese nella sfera di immunità prevista dall’art. 68, primo comma Cost.

Tale è stata del resto anche la valutazione espressa in data 6 agosto 1996 dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, là dove ha testualmente affermato — con decisione presa all’unanimità — che: «Nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti per l’applicazione della norma di favore. L’onorevole Sgarbi nella conduzione della trasmissione televisiva che porta il suo nome non svolgeva la sua funzione parlamentare seppure sub specie di attività connessa, ma esercitava una attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero di un contratto d’opera, retribuiti in forza di intese contrattuali conclude con una parte privata. Le espressioni poi riferite all’onorevole Sgarbi non appaiono sussumibili nel concetto di opinione così come richiamato all’articolo 68 della Costituzione, norma che tutela la manifestazione di pensiero del parlamentare collegata all’esercizio della sua funzione. Tali espressioni, infatti, esprimono null’altro che dileggio, insulto gratuito, ingiuria. Deve infine osservarsi che la vicenda ha connotazioni di esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare dell’onorevole Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento dell’idoneità dei partecipanti all’insegnamento universitario.»

Sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto che la deliberazione assunta il 18 marzo 1998 dalla Camera di appartenenza non sia conforme all’ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.) e debba quindi essere annullata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 37 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 26 e ss. norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale emanate dalla Corte il 16 marzo 1956, solleva conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, in relazione alla delibera assunta dalla Camera dei deputati in data 18 marzo 1998 con la quale è stato dichiarato che le espressioni pronunciate dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione Sgarbi Quotidiani», irradiata dalla rete televisiva Canale 5 in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995, rientrano nell'ambito di immunità previsto dall'art. 68, primo comma, Cost.

Dispone che il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 37, quinto comma, 23, quarto comma legge 11 marzo 53, n. 87, sia notificato a cura della cancelleria alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 7 febbraio 2001

IL PRESIDENTE: Tommaso S. SCIASCIA

02C0009

N. 54

Ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dal g.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Russo Francesco ed altro

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare ad esercitare nuovamente la funzione di trattazione dell'udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Mancata previsione - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di incostituzionalità della difesa degli imputati, e del p.m., dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa esercitare funzioni di g.u.p. lo stesso giudice che in precedenza abbia disposto il rinvio a giudizio dello stesso imputato nello stesso procedimento, riferito alla fase dell'udienza preliminare a causa della dichiarazione di nullità del rinvio a giudizio da parte del giudice del dibattimento, la ritiene rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono.

Con decreto del 25 gennaio 2001 il sottoscritto g.u.p. disponeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, di Russo Francesco e Maresca Gaetano per il reato di cui all'art. 416, primo comma, del codice penale.

Con ordinanza del 27 aprile 2001, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 429. Il comma in riferimento al primo comma lett. C) del c.p.p.

Il procedimento ritornava, quindi, al sottoscritto g.u.p. il quale si è già pronunciato sulla esistenza di fonti di prova della responsabilità penale degli imputati, idonee a sostenere l'accusa in giudizio e sulla mancanza di elementi di prova idonea a pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

La ripetizione della stessa udienza preliminare ad opera dello stesso precedente g.u.p. al quale il processo è stato restituito per una nullità «formale» (genericità del capo di imputazione) concernente il diritto di difesa, non già per difetti relativi al decreto che dispone il giudizio, potrebbe fare apparire il giudice non imparziale — a causa della manifestata convinzione della esistenza di elementi di responsabilità dell'imputato, non censurati in alcun modo dal tribunale che ha fatto regredire il processo alla precedente fase — e fare apparire agli imputati come del tutto inutile (per loro) la celebrazione dell'udienza preliminare.

L'art. 34 del c.p.p. citato si rileva in contrasto col principio di imparzialità del giudice, tutelato dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli art. 6, comma 1 Conv. europea dei diritti dell'uomo e 14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La rilevanza della questione di costituzionalità è di tutta evidenza, non essendo obbligato il giudice, allo stato della attuale legislazione, ad astenersi, né potendo essere ricusato dalle parti.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.u.p., che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio, a celebrare l'udienza preliminare dello stesso procedimento a seguito di regressione in conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio ad opera del giudice del dibattimento, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dichiara la sospensione del procedimento.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torre Annunziata, addì 31 ottobre 2001.

Il giudice dell'udienza preliminare: MORELLO

02C0041

N. 55

Ordinanza del 6 febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2002) emessa dal Tribunale di Venezia sezione distaccata di Portogruaro nel procedimento penale a carico di Terrida Denis Venanzio

Reati e pene - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico commessa da chi abbia già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale - Configurazione come reato - Disparità di trattamento a fronte della rilevanza penale del fatto solo nei confronti di una categoria di soggetti - Violazione dei principi di legalità, offensività e materialità della legge penale.

- Cod. pen., art. 688, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo.

IL GIUDICE

Ha emesso la seguente ordinanza.

A integrazione e motivazione della riserva di cui all'udienza del 16 gennaio 2001, in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato nel proc. n. 10838/2000, a carico di Terrida Denis Venanzio — imputato per il reato di cui all'art. 688, secondo comma, c.p.;

Ritenuto che

Il difensore solleva questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 688, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione, ritenendo principalmente che, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 688, primo comma, c.p. (art. 54, d.lgs. n. 507/1999), la fattispecie di cui al secondo comma, che originariamente era da inquadrarsi come forma aggravata del reato di ubriachezza, in cui l'aver riportato una precedente condanna costituiva circostanza aggravata ad effetto speciale del reato stesso, ha assunto una sua autonoma fisionomia, in cui invece la precedente

condanna diventa elemento costitutivo del reato (o condizione obiettiva di punibilità), insieme appunto allo stato di ubriachezza in quanto tale; allo stato, dunque, costituirebbe comunque reato il fatto di trovarsi in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma solo se commesso da colui che in precedenza aveva già riportato una condanna per uno dei delitti previsti dal capo I, titolo XII, del codice penale, escludendo quindi i soggetti incensurati e tutti quelli già pregiudicati per tutti gli altri tipi di reato: già *prima facie* si nota come tale fattispecie di reato, seppur contravvenzionale, introduca una disparità di trattamento fra i soggetti attivi del reato, basata su elementi che prescindono totalmente da valutazioni di merito.

Esaminando dapprima la fattispecie di reato di ubriachezza nella sua formulazione originaria, si nota come scopo della norma fosse la tutela della sicurezza sociale, attraverso la prevenzione dell'alcolismo quale causa di disordini e reati (Cass. sez. III, 5 marzo 1972): trattasi quindi di reato inquadrabile nella categoria dei c.d. reati ostativi, cioè quelle incriminazioni che non colpiscono direttamente comportamenti offensivi di un interesse, ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati (Mantovani); soggetto attivo del reato di cui al primo comma era chiunque si trovasse in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza: pertanto tale stato era considerato da un lato elemento disturbante e in qualche modo lesivo di un interesse pubblico, dall'altro era sintomo di pericolosità sociale, per l'ovvio motivo che chi si trovi in stato di ubriachezza (e non solo quindi di ebbrezza) non è in grado di controllare le proprie azioni e costituisce dunque un pericolo per i comportamenti che potrebbe porre in essere: ne consegue che l'alcolismo inteso come *status* personale, ha rilevanza penale sotto due aspetti:

1) come fattore pregiudizievole per la salute individuale e collettiva;

2) come fattore criminogeno, assumendo l'alcool valore scatenante e favorendo la genesi di determinati comportamenti criminali; non a caso, infatti, il codice penale considera l'intossicazione da alcool anche come *status* di chi commette il reato e pertanto come causa che può incidere sulla punibilità (art. 92).

Ora, è piuttosto evidente che, se ciò è vero e giustifica la rilevanza penale e giuridica dello stato di ubriachezza, non ha alcun senso ritenere che, sotto l'aspetto punitivo, abbia rilevanza solo nei confronti di una certa categoria di soggetti, individuata peraltro a fronte di elementi meramente «statistici», dato che la probabilità che un soggetto non *compos sui* (come colui che si trova in stato di ubriachezza) commetta un reato più grave è identica, sia che esso sia incensurato, sia che sia pregiudicato, tanto più se la condanna precedente che assume rilevanza sotto tale profilo sia molto risalente nel tempo e/o riguardi un reato di non rilevante gravità (la condizione di punibilità dell'art. 688, secondo comma, c.p., infatti, non fa alcuna distinzione di questo tipo). Considerazioni analoghe, peraltro, sono già state esaminate dalla suprema Corte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 708, c.p., che puniva il possesso ingiustificato di valori solo con riferimento ai soggetti già condannati per delitti determinati da motivi di lucro (sent. n. 370/1996) e che è stato giudicato costituzionalmente illegittimo proprio sotto tale profilo.

Deve dunque concludersi che, poiché il legislatore ha recentemente ritenuto che lo stato di ubriachezza non assuma più rilevanza penale autonoma, ma sia sufficiente la sua punibilità sotto l'aspetto amministrativo, la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 688, c.p., non abbia più ragione di esistere, in quanto introduce *ex novo* una fattispecie penale in cui l'elemento costitutivo fondamentale non è più considerato fatto punibile e la punibilità deriva invece da elementi e presupposti del tutto estranei al momento e alle condizioni concrete in cui un determinato comportamento (penalmente irrilevante) è stato posto in essere. Appare evidente sotto tale profilo l'incostituzionalità attuale della norma, sia per la disparità di trattamento che introduce, sia sotto il profilo strettamente logico-giuridico, in omaggio ai principi di legalità, offensività e materialità della legge penale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma c.p., in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Portogruaro, addì 16 gennaio 2001.

Il giudice: BIAGETTI

02C0042

N. 56

*Ordinanza del 15 novembre 2001 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sul ricorso proposto da Pontrelli Nicola ed altri contro Regione Puglia ed altri*

Consorzi - Regione Puglia - Previsione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, dello scioglimento, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Puglia e della nomina contestuale di un Commissario e di due sub-Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, con i compiti e le funzioni, per la durata di due mesi, dei disciolti organi - Ingiustificato scioglimento *ope legis* degli organi dei consorzi ASI - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di autonomia degli enti locali, di riserva di amministrazione a favore della Giunta regionale - Violazione delle competenze legislative attribuite alla Regione in via esclusiva o in concorrenza, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale sia dei componenti degli organi dei consorzi ASI sia dei Comuni e Province.

- Legge Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 117 (anche come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001), 123 e 128.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 novembre 2001;

Visto il ricorso n. 1794/2001, proposto da Pontrelli Nicola, Giulitto Giuseppe e Caputo Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla e nello studio dello stesso elettivamente domiciliati in Bari, via Marchese di Montrone n. 11;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bari, via Venezia n. 14; Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle imprese di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito; e nei confronti di Matera Raffaele, non costituito; per l'annullamento, previa sospensiva del decreto del Presidente della giunta regionale (D.P.G.R.) n. 437, senza data, comunicato il 13 agosto 2001, avente ad oggetto «Applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19. Scioglimento degli Organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle imprese di Foggia, Bari e Lecce», e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi la delibera di giunta regionale e il conforme D.P.G.R. di nomina degli organi straordinari del Consorzio ASI di Bari;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e la memoria depositata a sostegno delle proprie ragioni;

Uditi nella camera di consiglio del 15 novembre 2001 — relatore il Presidente Michele Perrelli — gli avv. Giacomo Valla e Francesco Paparella;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — La legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (intitolata «Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 26» e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001), dispone all'art. 1, comma 2, che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi».

2. — Ed appunto con il D.P.G.R. n. 437/2001 impugnato sono state assunte le determinazioni:

a) di sciogliere gli Organi Istituzionali dei Consorzi ASI di Foggia, Bari e Lecce;

b) di provvedere con successivi atti della giunta regionale alla nomina, per ciascun Consorzio di un commissario straordinario il quale assumerà per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi, nonché alla nomina dei tre revisori effettivi e dei due supplenti.

3. — I ricorrenti — rispettivamente presidente, vice-presidente e componente del consiglio di amministrazione del Consorzio ASI di Bari, eletti alle suddette cariche dall'assemblea generale dell'ente nella riunione dell'11 maggio 2001 — con atto notificato l'11-15 ottobre 2001, depositato il successivo giorno 23, deducono vizi di illegittimità derivata del provvedimento di scioglimento degli organi istituzionali dell'ASI dalla incostituzionalità della l.r. 25 luglio 2001, n. 19 sulla scorta di molteplici prospettazioni.

Un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale (due articoli di tre commi ciascuno) solo al comma 1 dell'art. 1 si riconduce alla volontà di dare attuazione all'art. 26 del d.lgs. n. 112/1998, mentre per il resto — relativo allo scioglimento degli organi dei Consorzi ASI, alla nomina degli organi straordinari ed alla loro attività — è privo di ogni carattere di generalità ed astrattezza concretandosi in una indebita e punitiva legge provvedimento. Tanto in violazione dell'art. 121, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 41 dello Statuto della Regione Puglia che riservano alla giunta regionale le attribuzioni di amministrazione: riserva da ritenersi sussistente anche nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva e/o concorrente dall'art. 117 della Costituzione sia nell'originario testo che in quello riformato.

Per altro verso la l.r. argomento, statuendo la indiscriminata misura di scioglimento degli organi istituzionali elettivi dei Consorzi ASI, sarebbe affetta da eccesso di potere legislativo ed irrazionalità manifesta in violazione dei parametri costituzionali ex artt. 3 e 97 della Costituzione.

Infine la disposizione per legge dello scioglimento degli organi dei Consorzi ASI non consentirebbe, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la tutela dei diritti e degli interessi sia dei componenti degli organi dei Consorzi ASI, sia degli enti loro danti causa. Enti, questi ultimi, tra i quali si annoverano comuni e provincia le cui autonomie rimarrebbero così pregiudicate in violazione dell'art. 128 della Costituzione.

4. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che senza il controllo di legittimità costituzionale non possa neppure decidersi la richiesta misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, poiché l'accoglimento della domanda comporterebbe da parte di questo giudice una inammissibile disapplicazione della vigente l.r. Puglia n. 19/2001. Non sfugge, peraltro, la impraticabilità dell'(apparente) alternativa della sospensione della parimenti impugnata deliberazione di giunta regionale (n. 1225 del 10 agosto 2001), con la quale è stato nominato il commissario straordinario del Consorzio ASI di Bari, per l'abnorme effetto di rendere il Consorzio acefalo, non amministrato e né altrimenti amministrabile.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della l.r. in parola.

5.1. — L'art. 1, comma 2, della legge obbliga il Presidente della giunta regionale e la giunta stessa a provvedimenti vincolati, così che lo scioglimento del consorzio ASI (ex art. 50, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) costituisce un effetto diretto della legge. E proprio perché del consorzio fanno parte comuni, provincia, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri enti interessati la l.r. Puglia 3 ottobre 1986, n. 31 — tuttora vigente e non modificata dalla sopravvenuta l.r. n. 19/2001 — ne ha confermato l'autonomia (art. 2, comma 2) attribuendo alla giunta regionale la vigilanza sull'amministrazione del consorzio ivi compreso il controllo del bilancio (art. 8, comma 5) ed al Presidente della giunta non solo il potere di ispezioni e di diffida a provvedere al compimento di atti resi obbligatori da leggi o regolamenti (art. 8, comma 6), ma anche quello di sciogliere gli organi del consorzio «per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti» (art. 8, comma 7).

Anche alla luce della normativa ora richiamata non sembra che le ragioni dell'attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, possano fornire obiettiva giustificazione per lo scioglimento *ope legis* degli organi del consorzio, che avrebbero potuto provvedere, sotto la istituzionale vigilanza della regione, alle incombenze demandate agli organi straordinari alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del terzo comma dello stesso art. 1, l.r. n. 19/2001: incombenze e compiti che non presentano nessun carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.

5.2. — Per la deroga apportata alla disciplina generale la norma sospettata non appare in linea con i principi dettati dalla Costituzione a tutela del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione mediante il giusto procedimento (art. 97), delle autonomie locali (artt. 5 e 128), della riserva di amministrazione a favore della giunta regionale (art. 123 e art. 41 St. Reg. Puglia) delle competenze legislative attribuite alla regione in via esclusiva (art. 117, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ovvero in concorrenza (art. 117 vigente alla data di approvazione della l.r. Puglia n. 19/2001) con la disciplina dell'autonomia del consorzio dettata dallo Stato nel citato art. 50, comma 2, del T.U. n. 218/1978.

Infine, come si desume dalla relazione per la riapprovazione della legge (approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 2000, rinviata dal Governo e riapprovata a maggioranza assoluta), secondo la regione «la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive lese non viene affatto meno perché ai componenti degli organi dei consorzi ... è possibile adire il magistrato competente impugnando l'atto amministrativo ritenuto illegittimo o ritenuto illegittimamente assunto». Senonché la norma di cui all'art. 1, comma 2, l.r. n. 19/2001 non lascia al presidente della g.r. nessun margine sia per l'*an*, sia per il contenuto, sia per i tempi ed il provvedimento emanato, mera conseguenza della legge essendo ad essa vincolato e conforme, pur impugnato innanzi al t.a.r. non consente altra decisione — neppure dell'incidente cautelare — se non la presente remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il che sarebbe altrettanto vero se a gravarsi fossero stati gli enti territoriali e non presenti nel consorzio, e lo è senz'altro in ordine alle posizioni giuridiche dei ricorrenti, sorte con la nomina elettiva, che non trovano la tutela loro assicurata dall'art. 24 della Costituzione se non attraverso un procedimento particolarmente ed impropriamente aggravato che lede altresì il principio di eguaglianza (art. 3 Cost).

6. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 24, 97, 117, anche come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, 123 e 128 Cost. dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19.

7. — Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Sul ricorso di cui in epigrafe così provvede;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, l.r. Puglia n. 19/2001 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 117, 123 e 128 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Puglia nonché comunicata al presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 novembre 2001.

Il Presidente estensore: PERRELLI

N. 57

*Ordinanza del 3 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2002)
emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Amin Khalil Khsse*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti - Mancata previsione - Incidenza sul libero esercizio dei diritti fondamentali - Irragionevolezza - Lesione dei principî di legalità e di indipendenza del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 7, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 101 e 111, comma sesto.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal p.m. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, sostituto procuratore della Repubblica dott. Umberto Gioele Monti, alle udienze del 18 aprile 2001 e del 2 maggio 2001 nel processo a carico di Amin Khalil Khsse (proc. n. 306/1999 M 16);

Rilevato che, nel suddetto processo, il teste Pignotti Stefano ha dichiarato di non ricordare i fatti che egli aveva narrato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e segnatamente il fatto di aver acquistato dall'imputato una dose di eroina;

Rilevato che il teste non ha confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari a seguito delle rituali contestazioni da parte del p.m. sulla base del verbale contenuto nel fascicolo del p.m., continuando ad asserire di non ricordare i fatti e di non ricordare di aver reso le dichiarazioni in questione alla polizia giudiziaria;

Rilevato che il p.m., a seguito delle contestazioni di cui sopra, chiedeva che il suddetto verbale fosse acquisito al fascicolo del dibattimento, ma la difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 500 comma n. 7 c.p.p. negava il proprio consenso;

Ritenuto che il processo non possa essere definito senza l'applicazione delle norma di cui all'art. 500 comma n. 7 c.p.p., in relazione alla norma di cui al comma n. 2 del medesimo articolo, relativamente alle quali il p.m. ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, sia verbalmente, all'udienza del 18 aprile 2001, sia con deposito di una memoria all'udienza del 2 maggio 2001, dovendosi stabilire se il verbale delle dichiarazioni rese dal Pignotti ed utilizzato dal p.m. per le contestazioni possa essere utilizzato da questo organo giudicante soltanto al fine di valutare la credibilità del teste o possa invece essere pienamente utilizzato ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, indipendentemente dalla sussistenza del presupposto di cui al comma n. 4 del citato articolo 500 c.p.p. o del consenso delle parti, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale di cui sopra non sia manifestamente infondata, per i seguenti motivi.

Va rilevato, anzitutto, che la norma in questione è stata introdotta con la legge del 1° marzo 2001, n. 63, emanata in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione in materia di giusto processo e che, in tale articolo, è stato introdotto il principio del contraddittorio nella formazione della prova, quale precetto costituzionale, con la conseguenza che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La norma che impedisce l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari, nei termini di cui sopra, appare *ictu oculi* estranea all'ambito di applicazione dei principi costituzionali suddetti, sia perché, se il verbale è stato utilizzato per le contestazioni, il teste non si è «volontariamente sottratto all'esame», perché l'esame è sicuramente avvenuto con la partecipazione, o quanto meno con la presenza, della difesa dell'imputato, sia perché il principio del contraddittorio nella formazione della prova non può ritenersi violato se l'*iter* di formazione della prova stessa ammetta il pieno utilizzo, dopo l'esame del teste in contraddittorio, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari.

Tali rilievi, come è stato posto in evidenza dal p.m. dott. Monti nella sua memoria e come è stato altresì rilevato dell'ordinanza del tribunale di Firenze sez. II del 6 aprile 2001, nella quale è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle medesime norme, consentono di ritenere ancora attuale, pur dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 255/1992, con la quale la Corte aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 500 c.p.p. all'epoca vigente, che non consentiva, con disciplina analoga a quella attuale, l'utilizzazione delle dichiarazioni, rese dai testi al dibattimento e già utilizzate per le contestazioni, quale materiale probatorio su cui poteva fondarsi la decisione del giudice, al di là della valutazione critica della credibilità del teste.

Va rilevato, infatti, che la stessa censura di «irragionevolezza» del complesso di norme allora vigenti, così come ritenuta dalla Corte costituzionale nella suddetta sentenza, può essere avanzata riguardo al complesso di norme nuovamente introdotte in materia, con la recente modifica dell'art. 500 c.p.p., anche in quanto, se «il fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (sent. C.C. n. 255/1992) e se, dunque, le norme del processo penale devono tendere a tale finalità, non appare logico e ragionevole ammettere che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari non possano essere utilizzate quale materiale probatorio «pieno».

In tal modo, infatti, il giudice non riuscirebbe, nella motivazione della sentenza, che pure è imposta dallo stesso art. 111 della Costituzione al comma n. 6, a contemperare logicamente l'esclusione della credibilità del teste, che renda in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quanto ha dichiarato nel corso delle indagini preliminari, con l'affermazione di una verità processuale sicuramente parziale, derivante dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Il giudice, infatti, pur dando atto che, in ipotesi, il teste in dibattimento ha dichiarato il falso, sarebbe poi costretto ad emanare una decisione conforme alle dichiarazioni ritenute false, proprio perché non può attingere ai verbali in questione quale materiale probatorio utilizzabile ai fini dell'affermazione della colpevolezza o meno dell'imputato («la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione, in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata nel patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti, non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati (C.C. n. 252/1992).

A tal proposito, si ritiene che la normativa in questione, oltre a porsi in contrasto con l'art. 111 comma n. 6 della Costituzione, sia altresì contrastante con l'art. 2 della Costituzione (in quanto, di fatto, ostativa al libero esercizio dei diritti fondamentali) e con l'art. n. 24 della Costituzione (perché, limita gravemente, di fatto, il diritto di azione, con regole che rendono estremamente difficile la dimostrazione in giudizio della penale responsabilità dell'imputato, con conseguenti pronunce assolutorie, dovute alla sostanziale impossibilità di «vincere» la presunzione di innocenza dell'imputato e con conseguente frustrazione dei diritti delle vittime dei reati).

Peraltro, va rilevato che le dichiarazioni rese dal teste nel dibattimento potrebbero essere poste a fondamento di un separato processo nei suoi confronti per falsa testimonianza, essere utilizzate in tale sede e condurre ad un'affermazione di penale responsabilità del teste proprio sulla base della loro riconosciuta falsità, mentre invece, nel processo in cui le stesse dichiarazioni erano state rese, il sistema normativo in esame vieterebbe comunque l'utilizzabilità di dichiarazioni precedentemente rese dal teste ed in contrasto con quelle rese in dibattimento senz'alcuna possibilità, per il giudice, di avvalersi del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, oltretutto con contrasto di giudicati.

La previsione del comma 4 dell'art. 500 c.p.p., inoltre, non appare idonea a garantire che comunque la verità emerga nel corso del dibattimento attraverso le deposizioni testimoniali, anche perché è possibile (e in pratica assai probabile) che non emerga, nel corso del dibattimento o in altra sede, che il teste abbia subito minacce o sia stato sottoposto a violenza, offerta di danaro o altra utilità (è appena il caso di rilevare che in tali casi, e soprattutto nel caso di violenza o minaccia, ben difficilmente il fatto potrà emergere in dibattimento o in altra sede, a meno che il teste non si decida coraggiosamente a denunciare il fatto: in tale ipotesi, ovviamente, può prevedersi che il teste abbia il coraggio di reiterare in dibattimento le dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari).

Come ha rilevato il p.m. dott. Monti, la possibilità di recupero della dichiarazione genuina resa nel corso delle indagini preliminari ha anche una funzione di «schermo protettivo» del testimone fronte di possibili pressioni o intimidazioni, e di disincentivo dal porre in essere tali pressioni perché esse potrebbero rivelarsi inutili.

Nel sistema introdotto con la novella in questione, invece, i testi potrebbero trovarsi ad essere esposti a pressioni di ogni genere in vista del momento «cruciale» del dibattimento, posto che, ripetesi, ben difficilmente le violenze o minacce subite potrebbero emergere e consentire l'acquisizione ad ogni effetto dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Sotto altro e diverso profilo, va rilevato che la previsione normativa relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari nei termini di cui sopra, inoltre rende estremamente difficile l'accertamento della verità nell'ipotesi in cui il teste, del tutto in buona fede, non ricordi, essenzialmente a causa del tempo trascorso, i fatti sui quali viene interrogato e sui quali ha già riferito nel corso delle indagini preliminari: il meccanismo delle contestazioni, in questo caso, non consentirebbe comunque, in mancanza di consenso da parte della difesa dell'imputato, di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e di utilizzarli come prova, con evidente frustrazione delle finalità del processo penale.

Inoltre, il disposto dell'art. 500 comma n. 7 c.p.p. introduce il principio dispositivo nel processo penale, che è inaccettabile, perché, se il processo penale deve tendere al fine superiore dell'accertamento della verità e se tale finalità deve continuare ad essere considerata di superiore interesse pubblico (e ciò non pare a tutt'oggi contestabile, anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione), non si vede come possa ritenersi conforme al principio di ragionevolezza il fatto che l'ingresso delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni presuppongano l'assenso della difesa dell'imputato (assenso che verrà ovviamente negato o quivolta le dichiarazioni in questione siano pregiudizievoli alla linea difensiva dello stesso).

Considerando che il disposto dell'art. 111 della Costituzione impone solamente che la prova si formi in contraddittorio (comma n. 4) e che la formazione della prova al di fuori del contraddittorio debba avvenire nei casi regolati dalla legge con il consenso dell'imputato (comma n. 5), non sembra che l'impossibilità, per il giudice, di utilizzare il contenuto delle deposizioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzato per le contestazioni, dopo l'esame del teste in contraddittorio tra accusa e difesa, derivi dalla necessità di dare attuazione alla modifica dell'articolo 111 cit.

Infatti, ben può ritenersi che la prova si sia formata in contraddittorio quando semplicemente il teste sia stato esaminato in dibattimento dalle parti in contraddittorio e quando il materiale oggetto delle deposizioni rese nel corso delle indagini preliminari sia stato oggetto di rituali contestazioni: il significato, la portata, la credibilità e la valenza probatoria di tutte le dichiarazioni rese (sia nel corso delle indagini preliminari che al dibattimento) ben potranno essere oggetto di ampio esame da parte del giudice che, in tal modo, come si è già avuto modo di rilevare, potrà adempiere all'obbligo di esauriente e corretta motivazione, come impone il comma 6 dell'art. 111 della Costituzione.

Sulla base di quanto sopra osservato, può inoltre aggiungersi che la normativa in questione si ponga comunque in contrasto con l'art. 101 secondo comma della Costituzione, che assoggetta i giudici soltanto alla legge, e con il principio di legalità desumibile dall'art. 25 della Costituzione.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

1) Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 7 c.p.p., così come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001 — nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite e valutate quale prova dei fatti — per contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 101, 111 comma n. 6 della Costituzione;

2) Sospende il processo penale sopra indicato;

3) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ascoli Piceno, addì 3 maggio 2001

Il giudice: DE ANGELIS

02C0044

N. 58

*Ordinanza del 3 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Castrovillari
nel procedimento penale a carico di Cordoano Francesco ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri violati.

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 111, primo e quarto comma, e 112.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. sollevata dal p.m. in relazione agli artt. 3, 25 comma 2, 101, 111 e 112 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di valutare le dichiarazioni rese dal teste in fase predibattimentale utilizzate per le contestazioni, ovvero, in subordine, in relazione all'art. 111 comma 4 Cost., nella parte in cui consente, in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, di contestare al dichiarante le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari;

Rilevato che la questione appare rilevante nel presente processo, in considerazione delle difformità emerse nel corso della deposizione resa dal teste Aziz Said, il quale non ha confermato talune dichiarazioni rese in fase di indagini;

Ritenuto che la questione prospettata appare non manifestamente infondata, per le ragioni già compiutamente esplicitate da questo stesso tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza in data 28 settembre 2001, la cui parte motiva deve intendersi qui integralmente richiamata e che si allega in copia alla presente ordinanza.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 16, legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con l'art. 3, 111 commi 1 e 4, 112, 24 comma 1 Cost.;

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla modifica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per gli altri adempimenti.

Castrovillari, addì 3 ottobre 2001

Il giudice: PIETROPAOLO

02C0045

N. 59

*Ordinanza del 18 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Gamberini Roberto ed altro e I.N.P.S.*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione del periodo assicurativo con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori in pensione di vecchiaia e di anzianità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 (come modificata dalla legge n. 271/1993) - Mancata previsione - Irrazionalità - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati di vecchiaia e di anzianità rispetto a quelli di invalidità nonché rispetto ai lavoratori disoccupati e agli stessi pensionati di vecchiaia e di anzianità dopo l'entrata in vigore della legge n. 257/1992 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271), legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 25.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo.

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1. — I due ricorrenti sono stati dipendenti della Compagnia Portuale di Ravenna: dal 1° marzo 1962 al 30 aprile 1987 Gamberini Roberto; dal 23 marzo 1964 al 30 aprile 1987 Spadoni Gabriele;

sono andati in pensione di anzianità entrambi con decorrenza dal 1° maggio 1987;

i ricorrenti hanno ricevuto dall'INAIL l'attestazione positiva di esposizione all'amianto per oltre un decennio ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 (come modificato con legge n. 271/1993), essendo stata riconosciuta la loro esposizione per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Compagnia Portuale;

secondo quanto accertato in sede amministrativa (v. atto di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 20 aprile 2000; doc. in atti) per i lavoratori che esercitavano le loro mansioni nella compagnia portuale di Ravenna (come per altri lavoratori portuali di altri porti italiani) l'esposizione all'amianto, attraverso manipolazione diretta, ha avuto inizio dalla data di assunzione (iscrizione nei registri portuali) e si è consumata prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 essendo la stessa cessata il 31 dicembre 1990; secondo quanto risulta dallo stesso atto ministeriale, l'esposizione quantitativamente maggiore si è avuta negli anni 60, mentre in seguito sono migliorate le tecniche di imballaggio della sostanza che pure non sono valse ad evitare una esposizione nociva;

i due ricorrenti, dopo aver ricevuto l'attestato di esposizione, hanno richiesto all'INPS l'applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993) il quale riconosce in beneficio della rivalutazione contributiva in questi termini: «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5»;

secondo i conteggi non contestati depositati in giudizio, in forza del riconoscimento del beneficio per una esposizione ad amianto ultradecennale il ricorrente Spadoni maturerebbe una differenza di lire 66.803 mensili sul rateo di pensione in godimento, mentre Gamberoni avrebbe diritto ad una maggiorazione della pensione di lire 158.822 mensili;

l'I.N.P.S. non ha però accolto la richiesta dei ricorrenti ai quali, come risulta dal provvedimento, in atti ha risposto nei seguenti termini: «pur risultando dalla dichiarazione INAIL un periodo di esposizione all'amianto

di oltre dieci anni la S.V. titolare di pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992) non era in attività lavorativa alla data di entrata in vigore dei provvedimenti in oggetto: 28 aprile 1992 e 5 agosto 1993»;

in sostanza l'INPS sostiene che il beneficio non spetti ai lavoratori pensionati prima della legge n. 257/1992, per il solo fatto di essere tali;

anche la giurisprudenza costante della Corte di cassazione afferma che l'art. 13, comma 8, non si applichi in favore dei lavoratori esposti che siano andati in pensione di anzianità o di vecchiaia, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992.

La questione che deve essere esaminata sul piano costituzionale investe dunque il problema dei destinatari del beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come modificato con legge n. 271/1993.

2. — La Corte costituzionale si è già occupata della norma in oggetto sotto profili diversi da quelli che vengono qui in rilievo, attraverso una pronuncia (sentenza n. 5/2000) con la quale sono stati lucidamente ed esattamente ricostruiti origine, presupposti e finalità della disposizione; nella stessa pronuncia la Corte costituzionale ha superato i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati in relazione alla determinatezza dei destinatari del beneficio correlandone l'individuazione alle condizioni di operatività del T.U. 1124/65 sulle malattie professionali.

3. — Sulla vicenda che ha condotto all'attuale formulazione della norma, occorre ricordare che la Cassazione nelle sue prime pronunce (senza cogliere il valore delle modifiche che erano già state appositamente introdotte nel testo della norma) aveva collegato il beneficio in questione alla cessazione dell'uso dell'amianto disposto con la stessa legge n. 257; ed aveva quindi sostenuto la tesi che il beneficio fosse destinato a sopperire alla perdita del posto di lavoro per i lavoratori del c.d. settore amianto e pertanto fosse da riconoscere ai soli lavoratori in attività di servizio a quella data in determinate aziende.

La Corte costituzionale ha superato questa tesi limitativa, contrastante con la volontà del legislatore, ed ha messo in evidenza come la legge n. 257/1992 abbia una disciplina composita, preveda una varietà di benefici («una diversificata gamma di benefici previdenziali») distinti per natura, presupposti e destinatari; in particolare la Corte si è soffermata sull'evoluzione legislativa che aveva subito questa specifica disposizione (l'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992), che era stata ad un certo punto novellata con un decreto legge (il n. 139 del 5 giugno 1993) col quale si faceva riferimento ad una categoria più ristretta di lavoratori «dipendenti delle imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima ...».

Ebbene a questo proposito la Corte costituzionale, richiamando a ragion veduta gli atti parlamentari, ha ribadito: «In sede di conversione del predetto provvedimento d'urgenza, la legge 4 agosto 1993, n. 271 ha soppresso la locuzione “dipendenti dalle imprese che estraggono o lavorano l'amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse”, così intendendo soddisfare — secondo quanto si evince dai lavori preparatori — l'esigenza di attribuire centralità, ai fini dell'applicazione del beneficio previdenziale all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo al tempo stesso, ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro».

Dunque secondo la pronuncia della Corte costituzionale non è possibile alcuna limitazione del beneficio ai soli lavoratori appartenenti al c.d. settore amianto (ovvero ad astratte categorie merceologiche), perché il beneficio è stato voluto per tutti i lavoratori comunque esposti alla sostanza nociva per oltre dieci anni (questo essendo in verità l'unico semplice presupposto che la norma richiede per la sua applicazione).

4. — Del resto per convincersi di questo basta leggere il resoconto della seduta della Camera dei deputati del 12-14 luglio 1993 in cui venne illustrata (dal relatore on. Morgando) la finalità dell'emendamento specificamente introdotto dalla Commissione lavoro della Camera «facendo riferimento non alla tipologia dell'attività produttiva dell'azienda — come nelle modifiche introdotte al Senato — bensì all'assoggettamento o meno all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto»; «le modifiche introdotte dalla Commissione tendenti a sopprimere una parte del primo comma del decreto dell'art. 1 del decreto-legge, volte a far sì che per tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni l'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5».

Verso questa univoca direzione interpretativa si sono mosse pure tutte le circolari applicative emesse all'indomani della legge dall'INPS e dall'INAIL, enti chiamati a garantire la corretta applicazione della norma in sede amministrativa.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, anche la Corte di cassazione, che pur aveva utilizzato la tesi originaria (della limitazione del beneficio al settore amianto) come argomento centrale e determinante per respingere in tutta una serie di sentenze le domande dei lavoratori pensionati (*cf.* ad esempio la prima sentenza sull'argomento del 7 luglio 1998 n. 6605), lo ha ora disatteso esplicitamente come risulta dalla sentenza n. 4913 del 3 aprile 2001 (sentenza resa tuttavia nei confronti di lavoratori non pensionati) con la quale ha riconosciuto: «la legge del 4 agosto 1993 n. 271 di conversione del decreto-legge 193/1993 non resse quindi al confronto parlamentare sicché venne eliminato il riferimento ai lavoratori di «imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima» e si seguì una soluzione che tenendo conto della capacità di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano esposti all'amianto per più di dieci anni».

5. — In coerenza con la volontà del legislatore, la *ratio* del beneficio in questione viene oramai correttamente ricondotta da tutti gli interpreti ad una finalità di natura compensativa-risarcitoria; non più di ammortizzatore sociale o di tutela preventiva della salute, come si affermava nelle prime sentenze della Cassazione (allorché si parlava pure di «finalità chiaramente perseguita di allontanamento dei lavoratori in relazione ... a fatti di esposizione avvenuti nel passato ...»).

Anche su questo versante la sentenza n. 5/2000 della Corte costituzionale ha offerto una interpretazione difficilmente superabile. La Corte costituzionale ha ricordato che la *ratio* della normativa non può essere né di ripara-zione per la perdita del posto (o di incentivo all'esodo), né di «prevenzione» dal rischio (da ritenersi scongiurato, almeno sul piano dell'ordinamento, dopo la legislazione preventiva emanata con il decreto legislativo n. 277/1991 sull'amianto, e dopo che la stessa legge n. 257/1992 aveva disposto la cessazione dell'uso dell'amianto); bensì secondo la stessa Corte costituzionale: «Lo scopo della disposizione va rinvenuta nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigena».

La stessa Corte ha poi richiamato sotto il profilo del rischio tutelato tutte le patologie correlate all'amianto («patologie quali esse siano»); ed ha sottolineato come ai fini dell'individuazione dei destinatari del beneficio la norma andasse necessariamente correlata con i presupposti di operatività del sistema di assicurazione obbligatoria sulle malattie professionali (pertanto pure espressamente richiamato nel corpo della stessa disposizione); sistema, il cui funzionamento è incentrato (sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo) sul concetto del rischio ambientale; com'è noto, la nozione di rischio ambientale vale per la nostra ultradecennale giurisprudenza, (Cass. 29 luglio 1942 n. 2246 e da ultimo Cass. sez. unite 3476/94), sia per delimitare oggettivamente le attività protette, sia per individuare i soggetti che sono tutelati nell'ambito delle attività protette (a prescindere dalla «manualità» della mansione).

Anche la Cassazione condivide oramai questa interpretazione e nella sentenza sopra citata (Cass. 4913/2001) ha riconosciuto (in una sentenza resa nei confronti di un lavoratore non pensionato) che la norma mira ad attribuire un beneficio che tiene conto della capacità dell'amianto di procurare danni all'organismo dei lavoratori.

Nulla autorizza quindi ad allontanarsi nell'applicazione della disposizione da questa chiara ricostruzione del suo tenore normativo già effettuata dalla Corte costituzionale; ché anzi a sostegno di questa ricostruzione potrebbero essere richiamati ulteriori elementi logici e testuali, di carattere scientifico e di natura normativa, interni ed esterni alla disposizione, tutti armonicamente diretti a convalidare la fondatezza della stessa interpretazione.

6. — Sotto il profilo scientifico è oramai divenuto un dato di comune esperienza, un patrimonio condiviso dalla giurisprudenza italiana (*cf.* Cass. sent. 5 ottobre 1999, est. Battisti; Cass. 2 luglio 1999, Romis; Cass. 11 maggio 1998, Tatzzi) avvalorato da ricerche e consulenze epidemiologiche e da letteratura medica inoppugnabili, il fatto che l'uso su larga scala di questa sostanza ha comportato conseguenze nefaste e drammatiche sul piano sanitario e sociale per i lavoratori.

Un dato che fa riflettere sotto questo aspetto è contenuto nella relazione approvata dalla Commissione lavoro del Senato il 22 luglio 1997 a seguito di una indagine conoscitiva; concludendo, dopo diversi mesi, un ampio ed approfondito lavoro «con numerosissimi audizioni, raccolta di dati e documenti, sopralluoghi» la Commissione dichiarava a proposito della nocività dell'amianto «che benché sia noto che l'impiego di tale sostanza

sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno».

7. — Sul punto è inoltre utile ricordare che è assolutamente dimostrato dalla letteratura medica il fatto che il lavoratore che sia stato esposto all'amianto non si libera mai del rischio di contrarre una malattia asbesto correlata. Si tratta di un rischio che ovviamente non cambia in funzione della circostanza che un soggetto sia pensionato o meno ad una certa data; e che per la caratteristica lunghezza del periodo di latenza che lo contraddistingue potrebbe intervenire anche ad oltre 30 anni dall'esposizione (per il mesotelioma); il punto è anche convalidato sul piano giuridico dall'allegato 8 al t.u. 1124/65 ove non sono previsti limiti al periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, per le malattie correlate all'asbesto; dal che si evince pure che la speranza di vita attesa nella categoria dei lavoratori esposti all'amianto è minore rispetto all'aspettativa di vita in generale.

8. — Si consideri, sotto questo profilo, che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nel suo primo rapporto, recentemente pubblicato (giugno 2001) — dopo l'attivazione del registro nazionale dei mesoteliomi (previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 277/1991, traendo origine dall'art. 17 della direttiva comunitaria n. 477/1983) — ha documentato una incidenza crescente nel corso degli ultimi anni del numero dei (soli) mesoteliomi (secondo i dati raccolti nelle 5 regioni che hanno attivato il sistema di sorveglianza e di registrazione dei casi), con una previsione di ulteriori incrementi (fino al picco di massima diffusione della neoplasia previsto per il 2015 e 2018). Secondo le stime pure effettuate nel rapporto (998 casi del 1994) si può fondatamente sostenere che sono attesi circa diecimila casi nei prossimi dieci anni (senza contare l'altrettanto mortale asbestosi ed il cancro polmonare). Uno dei settori più a rischio tra le esposizioni di origine professionale è, secondo la ricerca dell'ISPESL, proprio quello dell'attività portuale.

9. — Sul piano strettamente giuridico è pure importante ricordare la condanna che lo Stato italiano ha subito nel 1990 dalla Corte di giustizia della CEE (sentenza 13 dicembre 1990 n. 240) per inadempimento agli obblighi del trattato, non avendo recepito ed attuato la direttiva CEE n. 477 sulla prevenzione del rischio amianto risalente al 1983 (direttiva successivamente recepita nel 1991 con il decreto legislativo n. 277/1991).

Questo dato di fatto vale anche a sostenere che se lo Stato italiano si fosse più tempestivamente attivato per l'applicazione della direttiva CEE sarebbero maturate più rapidamente le condizioni giuridiche e culturali per una più efficace prevenzione dall'amianto, e ciò avrebbe probabilmente impedito l'insorgenza di molte malattie da amianto.

Questa stessa premessa non è stata poi estranea alle ragioni che hanno portato alla specifica norma in oggetto; basta leggere le dichiarazioni contenute negli atti parlamentari che documentano il passaggio nelle due Camere, ai fini della conversione, del già menzionato decreto-legge di modifica dell'art. 13, comma 8: «L'Italia è stata per molti anni inadempiente quanto all'adeguamento delle disposizioni comunitarie, che già dieci anni fa prevedevano per i Paesi membri misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori utilizzatori dell'amianto», (intervento dell'on. Muzio, effettuato alla Camera dei deputati).

10. — La *ratio* essenziale del beneficio sta dunque nel fatto che a fronte di un uso massiccio e generalizzato di questa sostanza, i lavoratori sono stati lasciati per lungo tempo in balia della sua azione nociva senza informazioni e senza protezioni adeguate; si tratta di una riparazione postuma che il legislatore ha voluto offrire a questi lavoratori che hanno corso e corrono tuttora gravi rischi per la loro salute.

Se dunque è questo il contesto storico, sociale e giuridico che ha portato alla norma in oggetto, non può la stessa legge, senza ledere palesemente il principio di eguaglianza, lasciare fuori dal proprio ambito di operatività (non considerare «lavoratore»), un soggetto, il quale, benché pensionato, sia stato esposto all'amianto per più di dieci anni, prima dell'entrata in vigore della legge; non può escludere dal beneficio un lavoratore che si sia trovato precisamente nella stessa situazione di pericolo descritta dalla norma, la quale considera essenzialmente l'esposizione subita dai lavoratori prima dell'entrata in vigore della legge («lavoratori che siano stati esposti»).

La stessa legge non può negare il rischio che ha corso questo lavoratore il più delle volte in termini maggiormente nocivi (sotto il profilo quantitativa, della conoscenza, dei mezzi di prevenzione) rispetto alle esposizioni più recenti, avvenute quando del problema amianto si parlava di più ed i lavoratori sapevano qualcosa in più della sua pericolosità.

Si pensi cosa avveniva sotto il profilo tutela della salute dei lavoratori, prima che con il d.lgs. 277/91 venisse imposto un imponente apparato di prevenzione e di tutela del lavoro rispetto all'esposizione all'amianto; nei

periodi in cui, come emerge quotidianamente nelle cause che si trattano su questo argomento, si impastava l'amianto con le mani, si raschiava, tagliava, sagomava, spolverava, spazzava, amianto senza adottare nessuna misura di prevenzione (ed alcune volte adottando come misure protettive proprio strumenti con presenza di amianto).

Sotto questo stesso aspetto occorre riflettere che è storicamente accertato e scientificamente documentato, anche in sentenze della Cassazione, che più si va indietro nel tempo nella ricostruzione delle condizioni dell'esposizione alle fibre di amianto e tanto più emerge che nel passato l'esposizione dei lavoratori fosse maggiormente elevata; con apprezzabile possibilità quindi l'esposizione subita da un pensionato è stata più elevata di quella subita in tempi più recenti da un lavoratore non pensionato.

Si pensi che nel passato si assicurava il rischio asbestosi a concentrazioni di fibre migliaia di volte più elevate di quelle ritenute necessarie in tempi più recenti ai fini dell'assicurazione.

La stessa Cassazione con sentenza n. 2441/1991 osservava a proposito dei limiti di concentrazione valevoli per il pagamento del premio supplementare per asbestosi: «si deve ricordare come l'associazione degli igienisti industriali (A.I.D.I.I.) con le delibere annuali che definiscono i valori limite di soglia (c.d. T.L.V.) in genere recependoli dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienist (A.C.G.I.H.), da ultimo ad esempio per il 1987-1988 con riguardo all'asbesto ha fissato tali valori nel modo seguente: Amosite 0,5 fibre per cm cubo; crisotilo 2 fibre per cm cubo; crocidolite 0,2 per cm cubo; altre forme 2 fibre per cm cubo».

Si trattava di valori altissimi che venivano richiesti ancora nel 1987-1988 per il pagamento del premio per asbestosi; nell'ordine di migliaia di volte superiori a quelli richiesti solo dopo tre anni con il d.lgs. 277/1991 (art. 24, comma 3). Basta fare una semplice comparazione con le dovute equivalenze: se nel 1988 erano necessarie per pagare il premio per asbestosi 2 fibre per cm³ (pari a 2000 fibre/litro), nel 1991 secondo il d.lgs. 277 ne occorrono 0,1 fibre per cm³ (pari a 100 fibre/litro); con una differenza di 1900 fibre di amianto in un litro.

Non si può tacere poi che, come risulta da tutte le pubblicazioni scientifiche sull'argomento, negli anni '60 il limite era di 12 fibre per cm cubo ossia 12000 fibre/litro (11900 fibre in più); e quelle richieste negli anni '70 erano di 5 fibre per cm cubo ossia 5000 fibre/litro (4900 fibre di differenza).

Ebbene un lavoratore che ha lavorato in una simile condizione, secondo la norma in oggetto non sarebbe considerato esposto, pur essendo stato probabilmente soggetto ad un rischio più elevato dell'altro lavoratore a cui il beneficio viene invece accordato.

Il fatto è talmente vero che lo stesso I.N.A.I.L. ha affermato (nonostante alcune contrarie pronunce di giudici di merito) che il presupposto per il riconoscimento del beneficio previsto dalla norma non possa essere costituito dal pagamento del premio per asbestosi per la ragione fondamentale che «in passato i criteri meno rigorosi potevano aver escluso quest'obbligo anche per lavoratori oggi considerati esposti» (v. introduzione alla nota Contarp sulla valutazione dell'esposizione all'amianto ai fini dei benefici previdenziali).

11. — Deve essere inoltre rimarcato come sia pacificamente acclarato che la norma di cui si tratta non richieda affatto l'attualità dell'esposizione, al momento della sua entrata in vigore, come presupposto per il riconoscimento del beneficio; conta quindi (anche) l'esposizione che è avvenuta al passato prima dell'entrata in vigore della legge; conta l'esposizione ultradecennale subita dal lavoratore quale che sia il suo *status* occupazionale al momento dell'entrata in vigore (disoccupato o sospeso o occupato in altro settore e magari non più esposto).

Sul punto dei destinatari del beneficio la Cassazione, mentre aveva sostenuto in diverse pronunce che era necessario essere lavoratori attivi al momento dell'entrata in vigore della norma (vedi ad es. Sez. unite 207/1999 in sede di regolamento di giurisdizione, secondo cui i beneficiari dell'art. 13, comma 8, sono costituiti da «lavoratori necessariamente in attività di servizio» e che quindi non possono essere pensionati), ora la Cassazione ammette che non sia più necessaria l'attualità dell'attività di servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Illuminante a questo proposito è la recente sentenza della Cassazione 5764/01 con la quale è stato esteso il beneficio di legge ai lavoratori disoccupati al momento dell'entrata in vigore della legge. La Corte sostiene «... per la spettanza del beneficio poi non assume rilevanza che i soggetti svolgessero o meno attività lavorativa alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257/1992, considerato che letteralmente ciò che rileva come elemento ostativo del beneficio è solo il fatto che a tale data i lavoratori avessero già conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero di inabilità e, dall'altro, che il requisito dell'attualità lavorativa comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori diversi dall'amianto e i lavoratori che, pur avendo

contratto l'asbestosi o comunque essendo rimasti esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni siano rimasti disoccupati; né la necessità dell'attualità lavorativa può essere dedotta dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000 n. 388.» ...

La norma si rivolge quindi secondo questa giurisprudenza a tutti i lavoratori, anche a coloro che non erano in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge, ma ciononostante non riguarderebbe i pensionati.

Si tratta di una soluzione fortemente illogica e sperequata; se si devono considerare i rischi di esposizione avvenuti nel passato da soggetti che non erano in servizio, la platea dei destinatari inevitabilmente — per le stesse ragioni di eguaglianza richiamate dalla Cassazione a proposito dei disoccupati, licenziati, di chi ha cambiato settore — si allarga anche oltre: a tutti i lavoratori esposti all'amianto nel passato.

Se si abbandona (com'è obbligatorio dato il tenore della modifica introdotta con la legge n. 271/93, il criterio (insostenibile) della perdita del posto di lavoro in atto, al momento dell'entrata in vigore della legge nessuna giustificazione sembra possa sorreggere una discriminazione fra diversi lavoratori esposti nel passato, nell'uno o nell'altro settore, in attività o meno, pensionati o meno, pensionati di anzianità o meno.

Se rileva il rischio alla salute subito nel passato da chicchessia si impone l'affermazione del principio «che a parità di rischio non può che esservi parità di tutela» (come afferma costantemente la Corte costituzionale in relazione al t.u. 1124/65; v. da ultimo Corte cost. sent. 137/89).

12. — Questa disparità è divenuta ora ancora più tangibile, allorché da ultimo la giurisprudenza ha superato anche l'ostacolo letterale che era stato opposto alle rivendicazioni dei pensionati; la Cassazione affermava infatti che per «lavoratori» ex art. 13, comma 8 devono intendersi i soli «soggetti ancora attivi nel campo del lavoro ed ai fini di prestazioni non ancora usufruite»; recentemente però la Corte di cassazione ha affermato che l'argomento letterale non sia preclusivo e decisivo ed ha esplicitamente sostenuto (sent. n. 5746 del 19 aprile 2001): «Non sono esclusi invece dalla rivalutazione dei periodi contributivi i titolari di pensione o di assegno di invalidità poiché ai medesimi si addice la qualifica di lavoratori dato che il godimento della prestazione non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia».

Dunque anche i pensionati possono essere considerati lavoratori secondo la Cassazione; solo ad alcuni di essi si addice però il termine lavoratori, mentre ad altri non si addice; solo ad alcuni pensionati ante legge n. 257 spetta il beneficio, ad altri non spetta: ma davvero non si intuisce in base a quale giusta e razionale ragione.

13. — Un'ulteriore considerazione vale poi a rendere manifesta l'ingiustificata esclusione dei pensionati di anzianità dall'ambito di operatività del beneficio in oggetto, derivante dalla norma secondo la giurisprudenza.

Infatti, la giurisprudenza ripete in maniera tralattizia (come residuo riflesso della superata tesi secondo cui il beneficio sarebbe destinato a sopperire alla perdita del posto di lavoro) che la norma si applichi ai soli fini del «conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia» (e quindi non potrebbe riguardare chi la pensione di anzianità l'ha già conseguita all'atto della sua entrata in vigore).

È del tutto evidente però che la norma non operi in questi termini. Anzitutto perché la rivalutazione contributiva riconosciuta dalla norma non è da sola in grado di assicurare il raggiungimento di questo scopo, essenziale ed inderogabile, in vista del quale, si dice, sarebbe stata esclusivamente voluta (non per niente i prepensionamenti sono regolati a parte nella stessa legge e prescindono da qualsiasi concreta esposizione); il «conseguimento» della pensione cioè potrebbe non essere in concreto raggiunto con la stessa concessione del beneficio (ad es. se un soggetto ha lavorato solo poco più di dieci anni nel «settore amianto» non va in pensione di anzianità con poco più di 15 anni di contributi che sarebbero garantiti dall'applicazione del beneficio; e non va nemmeno in pensione di vecchiaia se non ha nel contempo maturato almeno i 60 anni d'età); l'argomento non regge quindi ad una semplice verifica logica e sistematica.

Ma soprattutto tale tesi è infondata perché il beneficio dell'art. 13, comma 8 è stato bensì concepito per valere sempre, sia per il conseguimento della pensione sia per la misura della pensione.

Sotto questo profilo occorre tenere conto del modo in cui è stato strutturato il beneficio dalla legge: rapportato al tempo dell'esposizione; al lavoratore spetta tanta rivalutazione contributiva quanto è il tempo di esposizione. Anche se la stessa contribuzione non fosse sufficiente per far conseguire la pensione (da conseguire più in

lità); anche se, per converso, essa fosse invece sovrabbondante rispetto al traguardo rappresentato dal requisito contributivo minimo necessario per il conseguimento della pensione, e quindi anche se esso serva solo ad incrementare la pensione (da conseguire o già conseguita dopo la legge).

Insomma nella norma non c'è alcun tetto alla rivalutazione contributiva, nessuna sterilizzazione e decurtazione di periodi utili è consentita; dice la legge: «l'intero periodo lavorativo .. è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»; «ai fini delle prestazioni pensionistiche» (vi sono due, non uno, argomenti testuali nella legge a questo proposito).

Tutto ciò è pacifico anche in sede amministrativa, dove l'I.N.P.S. riconosce la rivalutazione contributiva, ai singoli aventi diritto, non solo ai fini del conseguimento della pensione, ma anche ai fini dell'incremento della pensione; e ciò qualunque sia il momento in cui lo stesso incremento venga erogato. In questo senso sono tutte le disposizioni applicative dettate dall'I.N.P.S. ed i concreti provvedimenti di riliquidazione emessi dall'Istituto; e sul punto non residua alcuna discussione.

Non si capisce quindi, se così è, perché al pensionato si nega anche quella parte (minore) del beneficio previsto dalla norma che potrebbe influire sulla misura della sua pensione; come sia possibile cioè che una legge, dinanzi a due soggetti che siano trovati nella stessa identica situazione di rischio per la salute possa negare ad uno anche la parte più piccola (quella che vale ad incrementare la sua pensione) di quel beneficio più grande che eroga per intero all'altro lavoratore (ai fini del conseguimento e della misura della pensione).

Il fatto è pure riscontrato in questo giudizio; sono stati infatti depositati in atti documenti relativi a colleghi di lavoro dei ricorrenti i quali sono andati in pensione dopo la legge n. 257/1992 in forza dei contributi già versati; solo dopo il conseguimento della pensione questi lavoratori hanno ottenuto la liquidazione di una maggiorazione della pensione in godimento, per effetto della rivalutazione dei periodi contributivi assicurata dalla norma; in sostanza questi lavoratori hanno ottenuto dall'applicazione di questa norma un semplice aumento della misura della pensione (non già il conseguimento della pensione che avevano conseguito per loro conto); lo stesso aumento che chiedono i ricorrenti in questa causa e che invece la norma non riconoscerebbe secondo la giurisprudenza.

14. — Nemmeno è possibile giustificare questa discriminazione sostenendo, come pure è stato detto in giurisprudenza, che qualora la legge riconoscesse il beneficio ai pensionati, si aprirebbe una questione di disparità ingiustificata di trattamento nei confronti di un eventuale pensionato che avesse già raggiunto il massimo contributivo ... nei cui confronti il beneficio non potrebbe essere operativo!

Ma a parte il fatto che una situazione simile potrebbe essere in concreto riscontrata anche rispetto ad un lavoratore in attività che continui a lavorare pur avendo già raggiunto il massimo contributo (non c'è nessun divieto in tal senso), occorre in ogni obiettare che il legislatore ha previsto come beneficio di tutti gli esposti una rivalutazione contributiva ed è il legislatore che decide secondo la propria discrezionalità; per cui in concreto il beneficio è destinato ad operare nei limiti del sistema all'interno del quale esso si colloca.

L'obiezione non è poi fondata nemmeno in diritto anche nei confronti del pensionato che avesse già raggiunto il massimo della contribuzione versata, il riconoscimento del beneficio legale sarebbe in grado di portare ad un risultato permettendo la liquidazione di un supplemento di pensione (cioè di una quota aggiuntiva che si somma all'importo già determinato) *ex art. 7 legge n. 155/1981 (circ. Inps 259/94)*.

15. — Se questo è il quadro applicativo in cui deve essere calata la disposizione in oggetto, risulta allora che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dei ricorrenti appaia non manifestamente infondata, oltre che rilevante.

Diverse sono le doglianze di costituzionalità che possono essere sollevate nei confronti della norma, costantemente interpretata dalla giurisprudenza ed applicata in sede amministrativa nel senso che abbia lasciato fuori dal proprio ambito applicativo i lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, come i ricorrenti, prima dell'entrata in vigore della legge, pur essendo stati esposti all'amianto per più dieci anni (prima della legge, come i loro colleghi a cui il beneficio è stato invece riconosciuto ai soli fini dell'incremento della pensione):

a) in primo luogo questa norma viola l'art. 3 e l'art. 38, secondo comma della Costituzione perché, pur dinanzi all'accertata sussistenza della medesima situazione di rischio («esposizione ad una sostanza che presenti potenzialità morbigena rispetto alle malattie quali esse siano che l'amianto è capace di generare»), considerata come necessario presupposto per il riconoscimento di un beneficio di natura previdenziale, la norma nega lo

stesso beneficio, senza alcuna giusta e razionale ragione, a soggetti che si sono trovati nella identica situazione di fatto richiesta per la sua applicazione; deve ritenersi infatti che a tanto non possa giungere la legge senza porsi in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza;

b) in secondo luogo non si intuisce in base a quale criterio logico e di giustizia la legge possa discrezionalmente distinguere (*ex art. 3 e 38 Cost.*) i lavoratori che fossero pensionati di anzianità o di vecchiaia al momento della sua entrata in vigore, dai lavoratori pensionati di invalidità, dai lavoratori disoccupati, da chi avesse cambiato azienda, al momento del vigore della legge, da parte; e dall'altra parte, dagli stessi pensionati di anzianità dopo la legge e per i quali la legge operi ai soli fini della misura della pensione; perchè cioè a tutti questi soggetti il beneficio sia stato concesso ed ai pensionati di anzianità o di vecchiaia prima della legge la norma non lo conceda.

c) in terzo luogo è pure violato il principio di razionalità e di coerenza normativa *ex art. 3 Cost.* perchè se la norma fosse quella che sostiene la giurisprudenza dominante (pur fra tantissime contraddizioni) essa sarebbe in conflitto con la sua stessa *ratio* (offrire un indennizzo a tutti i lavoratori che sono stati esposti ad un rischio ritenuto morbigeno), perchè finisce per negare lo stesso indennizzo ad un circoscritta categoria di soggetti che hanno subito la stessa esposizione parimenti morbigena per motivi di lavoro.

La questione si ripete è esemplificata chiaramente nel caso di specie in cui i ricorrenti sono colleghi di lavoro di una serie di lavoratori ai quali il beneficio è stato già accordato pur non essendo del settore amianto, pur non avendo rischiato la perdita di nessun posto di lavoro, pur non avendo beneficiato della rivalutazione ai fini del conseguimento della pensione, ma solo al fine di incrementare la misura della pensione di anzianità (un vantaggio quest'ultimo che potrebbe essere ottenuto anche dai ricorrenti).

16. — Per quanto occorrer possa, l'eccezione di legittimità costituzionale deve essere sollevata anche nei riguardi dell'art. 80, comma 25 della legge finanziaria n. 388/2000, nel caso in cui si ritenga che anche questa norma, pur essendo norma dall'ambiguo significato, abbia disposto l'esclusione dei pensionati ante legge n. 257/1992 dal godimento del beneficio.

La norma recita: «In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'I.N.P.S. al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

Anzitutto dal punto di vista letterale, non è chiaro a chi si rivolga questa disposizione, posto che almeno nella prima parte essa si riferisce letteralmente a tutti i lavoratori esposti della legge n. 257, non solo a quelli dell'art. 13, comma 8 (ma anche ai malati ed ai lavoratori delle cave previsti negli altri commi dell'art. 13).

In secondo luogo non si intuisce perché si debba rinunciare alla domanda e come si possa estinguere la causa, se, come dice la stessa norma, l'azione deve essere stata promossa dai «lavoratori esposti aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992 n. 257».

Nemmeno la successiva condizione dettata dalla norma, ossia essere «cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della legge» può spiegare l'estinzione di un procedimento giudiziario promosso per conseguire il beneficio *ex art. 13, comma 8*, perché è oramai acclarato che la norma, comunque interpretata, non possa lasciare fuori dal proprio ambito applicativo i soggetti la cui esposizione era di fatto, per qualsiasi motivo cessata, prima dalla legge (i licenziamenti, i disoccupati, coloro che avevano cambiato lavoro per un qualsiasi motivo, ed oggi i pensionati di invalidità); la norma, come si è detto, non richiede come suo presupposto applicativo l'attualità dell'esposizione né un rapporto di lavoro in atto al momento dell'entrata in vigore della legge, ed oggi secondo la Cassazione si applica anche ai pensionati di invalidità civile che non lavoravano all'atto della entrata in vigore della legge.

Se tuttavia si volesse sostenere che la norma valga esclusivamente nei confronti dei pensionati di cui alla seconda parte («titolari di pensione interessati»), la stessa disposizione che prevede la compensazione delle spese processuali, difetta in questa parte di reale utilità; perchè le stesse domande del pensionato, in quanto promosse

per ottenere una prestazione previdenziale, rientrerebbero nell'ambito dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e quindi, anche in mancanza della rinuncia alla prosecuzione del giudizio, non sarebbero assoggettabili al pagamento delle spese processuali sostenute dagli istituti convenuti, siccome questo genere di domande difficilmente potrebbero essere pure qualificate come manifestamente infondate o temerarie.

In ogni caso laddove la norma, nella seconda parte, stabilisce che non si faccia luogo al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito, in conseguenza della rinuncia dell'azione da parte del pensionato e della estinzione del procedimento, sembra presupporre (oppure implicitamente disporre) che i benefici stabiliti dall'art. 13 non si applichino ai pensionati, tant'è che qualifica come indebito le eventuali prestazioni già erogate.

Anche questa norma può essere dunque fatta oggetto delle stesse censure di costituzionalità che si sollevano nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257; ed anche perché la stessa norma sembra configurare, e per i soli lavoratori esposti all'amianto cessati dall'attività prima dell'entrata in vigore della legge (art. 3 Cost.), una forma indiretta di coazione a rinunciare alla prosecuzione del giudizio.

17. — Nemmeno il problema della copertura finanziaria che viene sempre genericamente sollevato avverso le domande dei pensionati può rappresentare un argomento valido per sottrarre la norma dalle censure di costituzionalità sopra esposte.

Sul punto occorre rilevare che la legge ha una copertura finanziaria, come è già stato affermato dalla stessa Corte costituzionale (che non è di soli 72 miliardi come è stato sostenuto in giurisprudenza, perché lo stanziamento di 72 miliardi, stabilito con l'art. 1 del decreto-legge n. 169/93 è aggiuntivo a quello che era previsto nell'art. 13, comma 12, della legge n. 257/92 di lire 110 miliardi).

Detto ciò va osservato che la preoccupazione per la sufficienza di questa copertura non può valere in una unica direzione soggettiva (per i pensionati di anzianità soltanto), una volta accertato che i lavoratori pensionati hanno pari dignità costituzionale per rientrare nella categoria dei destinatari del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8. Tanto più se si tiene conto che secondo le stime effettuate dall'I.N.A.I.L. il beneficio in oggetto è stato già riconosciuto ad oltre 15.000 lavoratori esposti.

Se il problema della copertura c'è, esso dovrebbe valere quindi per tutti coloro che hanno titolo per essere destinatari del beneficio.

L'esigenza del contenimento della spesa non può invece autorizzare un uso sperequato e discriminatorio della discrezionalità normativa, che sconfini nella aperta violazione di altri principi cardine dell'ordinamento costituzionale (*cf.* Corte cost. sent. 136/2001).

Si consideri come anche sotto il profilo distributivo, della graduazione e dell'equa ripartizione delle risorse finanziarie impegnate dal legislatore, la norma in esame si segnali per l'enorme disparità di trattamento che ingenera, senza alcun bilanciamento, fra le due categorie di lavoratori (pensionati e non) poste a raffronto; infatti l'aver conseguito o meno la pensione viene elevato ad elemento differenziale rispetto ad un beneficio che è destinato a funzionare non solo ai fini del conseguimento della pensione ma anche sulla sua misura; per cui, come si è già messo in rilievo, la norma produce questa situazione: rispetto a due lavoratori che hanno avuto la stessa identica esposizione nel passato (magari cessata per entrambi prima della legge n. 257, come per i ricorrenti ed i loro colleghi considerati in questa causa), ad uno si riconosce tutta la sua esposizione e tutto il beneficio ai fini del conseguimento della pensione ed anche oltre ai fini della misura della pensione; all'altro, per il solo fatto di aver già conseguito la pensione, si nega radicalmente tutto, anche quella parte del beneficio che potrebbe agire sulla misura della pensione; il che appare privo di una adeguata e coerente giustificazione.

Per ultimo, ma non ultimo, va pure osservato come la preoccupazione di carattere finanziario nei confronti dei pensionati valga meno che nei confronti degli altri beneficiari: si tratta infatti di soggetti che a parità (e forse maggiore gravità) di rischio, costano meno del lavoratore che invece col beneficio può andare in pensione: costano meno in termini di presumibile periodo di godimento della pensione perché sono mediamente più anziani, e costano meno in termini di sottrazione all'onere di contribuzione avendo già conseguito la loro pensione in forza del lavoro svolto e senza alcun beneficio previdenziale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 (come modificato dalla legge n. 271/93, e dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori esposti all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 (come mod. dalla legge n. 271/93);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera ed alle parti del presente giudizio.

Ravenna, addì 18 dicembre 2001.

Il giudice: RIVERSO

02C0063

N. 60

Ordinanza del 5 novembre 2001 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio sez. distaccata di Saronno nel procedimento penale a carico di De Marte Rocco

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti in mancanza di accordo delle parti - Mancata previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2, 4 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Il tribunale di Saronno, in composizione monocratica, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 secondo comma del codice di procedura penale in relazione agli articoli 2, 3, 24, primo comma, 25 secondo comma, e 101 secondo comma, della Costituzione sollevata e sviluppata dal pubblico ministero nelle udienze 14 giugno e 5 novembre 2001 del procedimento penale n. 2890/96c RGNR e 21/99 RG Trib. pendente a carico di De Marte Rocco;

O S S E R V A

La questione di costituzionalità prospettata dal p.m. appare non manifestamente infondata quanto all'ipotizzato contrasto dell'art. 500 secondo comma del codice di procedura penale — e dei coordinati commi quarto e settimo — con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il giudicante intravede altresì un profilo di contraddizione della norma del codice di rito con l'art. 111 terzo comma della Costituzione, per come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.

La previsione censurata consente che siano valutate ai soli fini della credibilità del deponente le dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. — in quanto rese nel corso delle indagini preliminari — e utilizzate dalle parti onde contestare il contenuto dell'esame testimoniale. Secondo il combinato disposto dei commi quarto e settimo dell'art. 500 del codice di procedura penale — salvo che in base ad elementi concreti debba ritenersi che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia o promessa di denaro e di altra utilità affinché non deponesse o

deponesse il falso — le dichiarazioni precedentemente rese, derivate dal fascicolo del p.m., anche se utilizzate per le contestazioni, non potranno essere acquisite al fascicolo dibattimentale — e quindi valutate per il loro contenuto — a meno che sul punto non vi sia accordo delle parti. Il sistema delineato dalla legge 1° marzo 2001 n. 63 sul giusto processo — con la sola deroga dell'accordo dei soggetti processuali costituiti — vieta dunque al giudice di utilizzare quale materiale istruttorio significativo e rilevante le dichiarazioni liberamente rese dalla persona informata sui fatti in fase investigativa del procedimento, anche quando la stessa, divenuta testimone, smentisca o contraddica in modo irreparabile detti enunciati e la discrasia fra le deposizioni emerga nel contraddittorio processuale attraverso le contestazioni mosse ai sensi dell'art. 500, primo comma, del codice di procedura penale. L'organo giudicante, reso edotto dalla dialettica dibattimentale del contrasto insuperato esistente fra le varie versioni, extra ed endoprocessuali, del testimone, potrà da questo inferire soltanto un risultato «minimo» e «negativo» quale la valutazione di inattendibilità della prova testimoniale, mentre gli resterà inibita qualsiasi utilizzazione istruttoria del materiale preformato; pur quando in base al proprio libero convincimento e sulla scorta delle residue prove *aliunde* acquisite, abbia maturato la convinzione della inattendibilità della deposizione dibattimentale e della corrispondenza al vero di quella pregressa.

La vigente disciplina contrasta palesemente ed irresolubilmente con il principio di ragionevolezza codificato a livello costituzionale dall'art. 3. Va detto che il legislatore del giusto processo ha reintrodotta nel codice di rito uno sbarramento che già la Corte costituzionale con sentenza 3 giugno 1992 n. 255 riteneva di caducare, riconoscendolo illegittimo proprio per contrasto con l'indicata norma parametro. Ben evidenziava allora il giudice delle leggi che, essendo fine primario ed ineludibile del processo penale la ricerca della verità, l'oralità, pur assunta a principio ispiratore del sistema, non può costituire — né costituisce secondo la disciplina ad oggi vigente (si pensi alle disposizioni circa gli atti irripetibili del p.m. e della PG e la originaria inclusione di essi nel fascicolo dibattimentale, l'incidente probatorio, l'utilizzabilità, anche *contra se*, delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato assente, contumace o che rifiuti di sottoporsi ad esame, la persistente utilizzabilità *ex art.* 512 del codice di procedura penale delle dichiarazioni assunte dalla persona informata sui fatti quando, per circostanze allora imprevedibili, la deposizione sia divenuta irripetibile, l'analogo regime previsto per le dichiarazioni della persona residente all'estero dall'art. 512-*bis* del codice di procedura penale) — il veicolo esclusivo di formazione della prova in dibattimento. Se dunque il principio della non dispersione del materiale probatorio acquisito, quale corollario della destinazione del processo a stabilire la verità storica degli accadimenti, coesiste con quello della immediatezza e della naturale formazione della prova in sede dibattimentale (come da Corte costituzionale n. 258/1991, n. 24/1992, n. 254/1992), non risponde a logica che le dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari (al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria), e già entrate nel contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle contestazioni, non possano essere compiutamente utilizzate dall'organo giudicante al fine dell'accertamento dei fatti, nemmeno quando questi le ritenga così pienamente veritiere da dover disattendere la difforme deposizione resa in dibattimento¹. Come evidenziato dal p.m. nell'enunciare la questione di costituzionalità, derivano da tale impostazione normativa conseguenze processuali paradossali e perciò inaccettabili: quand'anche il giudice si convinca della fondatezza della primigenia versione testimoniale ed invece della inattendibilità della deposizione resa dallo stesso soggetto nel processo, del materiale su cui il convincimento si poggia non potrà fare alcun utilizzo in termini decisori.

Parimenti irragionevole appare la disciplina in commento laddove consegna al potere dispositivo delle parti (o meglio di una o più parti, secondo la caratterizzazione soggettiva del dibattimento) la facoltà — esercitabile, quindi, anche per intenti manipolatori e distorsivi che in nulla si coniugano con l'obiettivo della ricerca della verità — di rendere efficace sotto il profilo probatorio, ovvero di azzerarne la valenza, la dichiarazione raccolta dal testimone in fase d'indagine. In altre parole, la possibilità per il giudice di prendere atto e di apprezzare il contenuto della pregressa deposizione è demandata alla «discrezionalità» delle parti, ovvero alla volontà dei soggetti — secondo i casi, il p.m., l'imputato, la parte civile — direttamente interessati alla decisione dell'organo terzo ed imparziale. Non solo quindi è immotivatamente limitato l'esercizio della capacità decisionale del giudice, ma si fa dipendere dalla libera opzione delle parti la possibilità che, secondo convenienza, il limite venga o meno rimosso.

L'irrazionalità della previsione, in ultima analisi, deriva dal constatare che, in ragione dei diversi orientamenti delle parti del processo, il giudice può passare da una condizione di radicale inutilizzabilità istruttoria delle dichiarazioni del teste formate anteriormente al dibattimento, ad altra di acquisibilità e quindi — deve ritenersi — di utilizzabilità completa ed illimitata delle stesse (non potendosi sotto il profilo probatorio scindere il momento acquisitivo dell'atto da quello di utilizzazione dei suoi contenuti²).

Il combinato disposto dei commi secondo, quarto e settimo del codice di procedura penale si pone altresì in contrasto — in termini speculari rispetto alla denunciata lesione dell'art. 3 — con la piena esplicazione del diritto di difesa sancito dagli articoli 24, secondo comma, e 111, terzo comma della Costituzione.

L'art. 11 della legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha introdotto nel codice di procedura penale il titolo VI-*bis* del libro V dedicato alla disciplina delle indagini difensive. Fra le più significative prerogative della difesa vi è quella, a mente dell'art. 391-*bis* del codice di procedura penale, di ricevere dichiarazioni e di assumere informazioni dalle persone informate sui fatti: debitamente documentato, il materiale conoscitivo così formato è destinato a confluire nel c.d. fascicolo del difensore e di esso le parti processuali potranno servirsi — fra l'altro — per le contestazioni a norma dell'art. 500 del codice di procedura penale (v. art. 391-*decies*). È allora di tutta evidenza che non solo la parte pubblica o la parte civile, ma anche l'imputato ed il suo difensore possano avere interesse a che il giudice del processo conosca, valuti ed apprezzi per intero le dichiarazioni rese in corso d'investigazione difensiva dal teste che, esaminato in dibattimento, le modifichi, le smentisca o le contraddica (identica situazione è comunque già astrattamente ipotizzabile rispetto alle stesse dichiarazioni testimoniali raccolte dal p.m. o dalla Pg). Di nuovo, quindi, la disciplina che vieta al giudicante di vagliare integralmente la valenza istruttoria del contenuto delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni si manifesta irragionevole, e, ad un tempo, in palese contrasto con l'esplicazione dibattimentale del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Componente essenziale di un'effettiva capacità difensiva dell'imputato, oggi riconosciuta anche dalla Carta costituzionale con l'esplicito art. 111 della Costituzione, è rappresentata dalla facoltà di convocare ed interrogare dinanzi al giudice sia le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, sia coloro che lo disculpino, ma balza evidente che la piena attuazione di tali prerogative, in caso di smentita o contraddizione processuale, può rendere essenziale l'acquisizione agli atti di dichiarazioni in precedenza rese dal testimone agli organi inquirenti o al difensore.

La rilevanza nel procedimento pendente della questione di costituzionalità sollevata dal p.m. è dimostrata dall'osservazione che nell'udienza dibattimentale del 14 giugno 2001 i testimoni d'accusa Biziak Maria e Franchi Roberto hanno reso deposizioni in più momenti contrastanti con quelle che da loro stessi la Pg raccolse in corso d'indagine, che le puntuali contestazioni svolte dal p.m. non hanno composto il contrasto, che il difensore di De Marte Rocco non ha acconsentito alla richiesta dell'organo d'accusa di acquisizione al fascicolo processuale delle precedenti dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. La questione appare nella specie, almeno astrattamente, decisiva per le sorti del processo in quanto in entrambi i verbali di sommarie informazioni redatti da personale della Compagnia CC di Saronno i dichiaranti enunciarono specifiche circostanze di fatto a carico dell'odierno imputato De Marte Rocco e proprio detti enunciati costituiscono l'oggetto della smentita dibattimentale.

P. Q. M.

Letti gli articoli 23 e ss. legge cost. 11 marzo 1953 n. 87, denuncia l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma Cost., dell'art. 500 commi secondo, quarto e settimo c.p.p., e per l'effetto sospende il giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la notifica della presente ordinanza all'imputato, al difensore fiduciario, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri. Ne ordina la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Saronno, addì 5 novembre 2001

Il giudice: (firma illeggibile)

¹ Il corsivo indica la riproduzione letterale di passi del pronunciamento della Corte cost.

² A meno che, come nell'art. 500 del codice di procedura penale riformato, non sia lo stesso legislatore ad introdurre specifici e limitativi criteri di valutazione della prova. Si rammenti che il quarto comma, mentre consentiva sempre l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, al persistere di difformità, delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni al teste, ne condizionava la valenza probatoria rispetto ai fatti in esse affermati alla sussistenza di altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità.

N. 61

*Ordinanza del 12 novembre 2001 emessa dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Matzneller Sabine e Niederstatter Josef*

Procedimento civile - Processo «bilingue» in Provincia di Bolzano - Redazione dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice - Facoltà delle parti di rinunciare alla stesura contestuale nelle due lingue - Mancata previsione - Contrasto con i principi dell'economia processuale e della congruità delle forme allo scopo - Violazione dei principi di ragionevolezza, di ragionevole durata del giudizio e di buona amministrazione - Irrazionale distinzione rispetto ad altre categorie di atti per i quali la rinuncia alla stesura bilingue è consentita.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, come modificato dall'art. 8 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, comma secondo.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Premesso in fatto

Che con ricorso dep. il 7 marzo 2001 Matzneller Sabine faceva valere nei confronti del marito Niederstatter Josef, nei cui confronti aveva già avviato procedimento di separazione personale, il diritto agli utili ed incrementi di azienda familiare in cui aveva collaborato da novembre 1995 a settembre 2000 (art. 230-*bis* c.c.), che il ricorso era redatto in lingua tedesca, mentre il convenuto si costituiva con comparsa in lingua italiana, con la conseguenza che il processo diventava «bilingue» ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»), come modificato dall'art. 8 d.lgs. 29 maggio 2001 n. 283, entrato in vigore il 29 luglio 2001,

che all'udienza del 5 ottobre 2001 la ricorrente rinunciava, tuttavia, a un uso contestuale da parte dell'ufficio, nelle verbalizzazioni e nella stesura dei provvedimenti, compresa la sentenza, anche della lingua tedesca, che il nuovo testo dell'art. 20 prevede bensì la possibilità per «l'attore» di «aderire alla lingua scelta dalle altre parti», rispettivamente la facoltà delle parti «nel processo divenuto bilingue» di rinunciare alla traduzione nell'altra lingua degli atti già in precedenza formati, degli atti di parte, delle consulenze tecniche e dei verbali delle prove testimoniali, ma non anche la possibilità di una rinuncia alla stesura bilingue di ogni altro verbale e dei provvedimenti del giudice (successivi alla costituzione di una parte in lingua diversa);

Ritenuto in diritto

Che non sia manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97, comma primo — per quanto di ragione —, e 111, comma secondo, Cost., la questione di costituzionalità della nuova normativa nella parte in cui prevede unicamente la possibilità da un lato di una rinuncia totale all'uso della lingua in origine scelta («adesione» alla lingua diversa usata dalla/e altra/e parte/i), e dall'altro quella di una rinuncia a una traduzione di scritti difensivi, verbali di prove testimoniali, consulenze tecniche, ma non anche alla stesura bilingue dei verbali delle fasi di mera trattazione e degli interrogatori liberi e formali, nonché dei provvedimenti del giudice;

ciò in quanto la necessità di un uso «contestuale» delle due lingue anche di fronte a una espressa rinuncia delle parti apparirebbe tradursi in un inutile aggravamento della procedura, in contrasto non solo con i principi, di perlomeno indiretta rilevanza anche costituzionale, dell'economia processuale e della congruità delle forme allo scopo, ma anche direttamente confliggente con il principio della ragionevolezza (art. 3 Cost.), l'esigenza di contenere la durata del processo entro termini ragionevoli (art. 111 novellato, secondo comma — a meno di non volere ritenere a priori «ragionevole» una più lunga durata del processo bilingue, il che sembrerebbe però ingiustamente penalizzante nei confronti delle parti che non si trovino nelle condizioni di potere «aderire» alla lingua prescelta dall'avversario), nonché, perlomeno per quanto riguarda la stesura dei verbali, che incombe sul personale di cancelleria, con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

Ritenendo, con riferimento al cit. art. 111 cpv. Cost., ipotizzabile un conflitto tra il rigore della novella e l'interesse a un più celere svolgimento del processo, della parte che sia in grado di rinunciare, ancorché non all'uso

attivo della propria lingua, perlomeno alla stesura anche nella stessa degli atti dell'ufficio (e, al di là del procedimento singolo, va considerato anche l'effetto aggregato, ossia quello di un generale rallentamento dei processi, se le necessariamente limitate risorse degli uffici giudiziari vengono in non trascurabile misura assorbite da adempimenti che sembrerebbero costituire fine a se stessi);

Osservato che, mentre la traduzione nell'altra lingua degli scritti difensivi delle parti, dei verbali di prove e delle consulenze tecniche, avviene a cura del personale di appositamente istituito «ruolo locale dei traduttori interpreti» (art. 3 d.lgs. 21 aprile 1993 n. 133), e quindi dovrebbe essere un adempimento «neutro» sotto il profilo della durata del processo, in quanto suscettibile di essere nei «tempi morti» tra le udienze e senza distogliere risorse agli organi preposti allo svolgimento delle altre attività processuali, proprio la stesura degli atti che devono essere bilingui senza possibilità di deroga, fa carico a giudice e cancelliere, e non è demandabile all'ufficio degli interpreti (va al riguardo anche ricordato che, salvo per l'istituzione del ruolo dei traduttori, gli organici degli uffici giudiziari locali non sono stati incrementati in concomitanza con l'entrata in vigore della normativa sul bilinguismo);

Ritenuto che sia stato senz'altro stato opportuno prevedere, come nel testo novellato del d.P.R. n. 574 si è fatto, accanto alla facoltà della parte di «aderire» alla scelta della lingua compiuta dagli altri contendenti, con completa rinuncia all'uso della lingua propria, la facoltà di rinunciare, più limitatamente, a una traduzione di atti di altri soggetti del procedimento: ed invero è nozione del tutto triviale che la padronanza attiva che si abbia di una lingua — soprattutto, per quanto qui di interesse: diversa da quella materna — (cd. «competenza produttiva»), sia tendenzialmente più ristretta di quella passiva («competenza ricettiva»); più concretamente e nell'esperienza altoatesina: che molti residenti siano perfettamente in grado di comprendere l'altra lingua, ma abbiano obiettivamente, o avvertano anche solo soggettivamente, insicurezze nel suo uso attivo;

Ritenuto che un elemento di irrazionalità, e quindi di contrasto con l'art. 3 Cost., possa però ravvisarsi nella distinzione che la nuova normativa fa tra le varie categorie di atti, obbligatoriamente bilingui gli uni (e, ripetesi, proprio quelli che vanno formati da giudice e cancelliere, senza possibilità di delega agli staff di traduttori ed interpreti), e invece con il consenso della parte interessata in lingua unica gli altri, e questo del tutto indipendentemente dal grado di difficoltà linguistica che possono presentare (non si vede, ad es., la differenza che vi possa essere, sotto questo profilo, tra il verbale di un interrogatorio, sempre obbligatoriamente bilingue, e quello di una prova testimoniale);

E si consideri anche che quale sanzione del mancato rispetto delle regole sull'uso della lingua è ora prevista la nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento — mentre prima della novella la Cassazione aveva sentenziato, da ultimo, che la violazione del d.P.R., n. 574 nel processo civile non integrasse nemmeno una nullità relativa, ma una semplice irregolarità: C. 5 ottobre 2000 n. 13.295 (è ben vero che l'art. 23-*bis* d.P.R. n. 574/1988, inserito con l'art. 11 d.lgs. n. 283/2001, prevederebbe la nullità assoluta solo in caso di uso della «lingua diversa», al singolare, e che quindi un'interpretazione meramente letterale potrebbe far ritenere assolutamente nullo solo l'atto processuale in lingua diversa che si inserisca in un processo monolingue, senonché un'interpretazione sistematica e teleologica impone di ritenere colpiti da nullità anche gli atti compiuti in una sola lingua in un processo bilingue: anche in questo caso vengono potenzialmente lesi gli stessi diritti ed interessi che la norma ha voluto garantire nel caso del processo monolingue);

Né appare potersi sostenere che il «bilinguismo» imposto all'ufficio (giudice/cancelliere) nella formazione dei propri atti rispondesse a un interesse pubblicistico più pregnante di quello sotteso al diritto alla traduzione degli atti di parte e delle testimonianze (che pur sempre dall'ufficio vengono ridotte a verbale); è ben vero che le norme speciali sull'uso della lingua vigenti in Trentino-Alto Adige mirano non solo e non tanto a garantire alle parti private un contraddittorio adeguato alla loro personale competenza linguistica, ma anche e soprattutto alla «tutela di un bene — l'identità di una minoranza linguistica — che non è propriamente del processo, ma nel processo trova soltanto un'occasione per essere realizzata» (così, da ultimo, Corte Costituzionale n. 213/1998); senonché la stessa norma di attuazione dello Statuto dimostra di non considerare imprescindibile, al fine di salvaguardare adeguatamente tale «identità» linguistica (del gruppo, più che delle singole persone parti di un procedimento giudiziario), l'uso in ogni caso anche della madrelingua di ogni singolo, tant'è che prevede addirittura la possibilità di un atto di parte integralmente abdicativo qual'è l'adesione completa alla lingua dell'avversario; riconoscere, accanto a questa facoltà di rinuncia radicale, anche quella di rinunciare solo a un uso contestuale anche della seconda lingua da parte dell'ufficio, amplierebbe quindi le possibilità di raggiungere un giusto equilibrio, rispondente nel caso concreto alle esigenze e preferenze delle parti processuali, tra i contrapposti interessi in gioco, quello superindividuale alla tutela dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza etnica, e quello individuale della singola parte processuale a un più spedito svolgimento del procedimento;

Rilevato che anche lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (T.U. approvato con d.P.R., 31 agosto 1972 n. 670) prevede, all'art. 100, comma quarto, «l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue» come regola, e l'uso congiunto» come eccezione, in particolare «negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici» — e nessuna di queste tre ipotesi nella specie appare ricorrere (è ben vero che le sentenze vengano «pubblicate», mediante deposito in cancelleria, ma ciò non significa che siano istituzionalmente «destinate» a un «uso pubblico: se così fosse anche nel processo monolingue la sentenza dovrebbe essere stesa in entrambe le lingue);

Ritenendo la questione rilevante nel presente giudizio, pur iniziato ancora sotto il regime previgente, ma che in virtù del principio «*tempus regit actum*» perlomeno in relazione agli atti formati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, appare già soggetto alla disciplina novellata, ciò perché ove venisse ritenuta fondata, gli ulteriori provvedimenti e verbali e la sentenza definitiva, stante la rinuncia come sopra espressa dalla parte, non dovrebbero più essere stesi — come invece la presente ordinanza — in entrambe le lingue, il che (in una con il concomitante snellimento anche di altre procedure bilingui pendenti davanti allo stesso ufficio) permetterebbe una definizione più celere del procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»), come modificato dall'art. 8 d.lgs. 29 maggio 2001 n. 283, nella parte in cui non consente alle parti del processo «bilingue» di rinunciare alla stesura contestuale nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bolzano, addì 12 novembre 2001

Il giudice del lavoro: BONELL

02C0065

N. 62

*Ordinanza del 6 dicembre 2001 emessa dal T.a.r. per la Puglia
sul ricorso proposto da De Bartolo Giuseppina contro Regione Puglia*

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001;

Visto il ricorso n. 2068/1998, proposto da De Bartolo Giuseppina, rappresentata e difesa da Millefiori avv. Tommaso, domiciliata presso la segreteria del t.a.r.;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa da Portaccio avv. Carlo, domiciliata presso la segreteria del t.a.r. per l'annullamento:

in parte qua e nei limiti dell'interesse, della deliberazione del dirigente del settore personale, organizzazione e metodi della Regione Puglia n. 12 in data 19 agosto 1998, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami per n. 482 posti di 8^a qualifica funzionale funzionario (art. 30 l.r. 7/1997) indetto con deliberazione di g.r. 10179 in data 30 dicembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 132 supplemento del 31 dicembre 1997;

nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso il bando di concorso (già impugnato) ed il relativo provvedimento attuativo del dirigente del settore personale della Regione Puglia n. 3 in data 4 giugno 1998.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Uditi gli avv. Vincenzo Parato, su delega dell'avv. T. Millefiori e l'avv. Carlo Portaccio;

Relatore all'udienza del 5 luglio 2001 il I Ref. Maria Abbruzzese;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

I. — La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone, all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire all'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli e esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

II. — Con deliberazione di g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32 l.r. n. 7/1997, bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di 8^a qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore, un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

La ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureata, formalmente inquadrata nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale — 1. e.d., ha dapprima, con separato ricorso, impugnato il bando, a termini del quale

non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica funzionale, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e successivamente, con il ricorso odieramente all'esame, il provvedimento di esclusione, motivato appunto sulla carenza della richiesta qualifica.

Deduce la ricorrente vizi di illegittimità derivata del provvedimento di esclusione alla stregua dell'assunta illegittimità del bando e sulla scorta di due alternative prospettazioni:

a) un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso-concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti al contrario non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno;

b) un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che la ricorrente possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume l'illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

III. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non possa accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dalla ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso al concorso interno solo ai dipendenti interni in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32 della l.r. 7/1997).

La prefata disposizione, che si è sopra testualmente riportata, non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso-concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzitutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito ai «concorsi interni» ed ai «corsi-concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32 l.r. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984 («...si provvede alla copertura... ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26...») non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi-concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39 l.r. 26/1984, i successivi art. 61 l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

III.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi-concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi-concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

III.2. — Le considerazioni che precedono servono a dar ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dalla ricorrente, relativa come dello alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32 l.r. 7/1997.

IV. — Nondimeno, la ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che possedendo il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe, sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

IV.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

V. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici attraverso la miglior selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha invero sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cf.* Corte cost. n.333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari od eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cf.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazione in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cf.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cf.* Corte cost., n. 1/1999).

Osservava significativamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (*cf.* Corte cost., n. 1/1999).

V.1. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cf.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1), con gli effetti paradossali ed ingiustificati indicati dalla ricorrente, alla quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservato ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

VI. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione del combinato disposto della legge regionale (art. 32, l.r. 7/1997, comma primo e art. 39 l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno.

VII. — Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, l.r. Puglia 7/97, e art. 39 l.r. Puglia 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia, nonché comunicata al presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

L'estensore: ABBRUZZESE

02C0066

N. 63

*Ordinanza del 15 settembre 2001 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento civile vertente tra Boscaini Idelma ed altri e comune di Sona*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione al giudice ordinario delle cause sui diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative relative alla gestione del territorio - Esorbitanza dai limiti della legge delegante.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL TRIBUNALE

Nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Schiavone, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con citazione notificata il 25 novembre 1999 da Boscaini Idelma, Boscaini Anna Maria, Boscaini Giovanna, Boscaini Tiziana, Boscaini Beniamino e Buzzi Marcellina col proc. dom. avv. Giovanni Salvagno di Verona che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attori;

Contro Comune di Sona in persona del sindaco p.t. col proc. dom. avv. Luigi Righetti di Verona che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto.

Premesso che: con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori Boscaini e Buzzi, in epigrafe meglio identificati, esponendo, quali comproprietari di un appezzamento di terreno di mq 2132 circa, occupato dal comune di Sona in vista di una espropriazione per pubblica utilità, mai formalizzata, che il comune di Sona, dopo aver

manifestato la volontà di regolarizzare la situazione mediante un atto di compravendita, non aveva poi dato seguito a tale proposito, hanno chiesto la condanna del comune convenuto alla restituzione del terreno e/o al risarcimento dei danni;

l'ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80;

la causa è passata in decisione all'udienza del 19 aprile 2001, in cui i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive.

Ritenuto che: secondo l'interpretazione già accolta da varie magistrature, e dalla stessa Corte di cassazione, l'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (*cf.* SS.UU. 14 luglio 2000 n. 494); per cui (argomentando *a contrario* dalla esplicita conservazione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità di espropriazione: comma 3 del cit. art. 34) devono ritenersi comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie che ineriscano a procedure espropriative promosse a fini di gestione del territorio e che abbiano ad oggetto diritti diversi dai crediti indennitari, conseguenti a comportamento oltre che ad atti o provvedimenti (*cf.* SS.UU. ord. 25 maggio 2000 n. 43 in Foro It. 2000, I, 2143);

secondo tale interpretazione (alla quale questo giudice ritiene di dover aderire per la univoca conclusione degli argomenti letterali e logici che la sostengono e per i quali si fa rinvio alle citate pronunce della Suprema Corte), considerato che il presente giudizio è stato promosso dopo l'entrata in vigore della norma in esame, dovrebbe accogliersi l'eccezione di parte convenuta e conseguentemente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo tribunale;

è stato peraltro osservato che «rispetto a tale estensione alle controversie espropriative da ultimo indicate della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 80/1998, in relazione all'art. 76 Cost., tenendosi conto della configurabilità dell'eccesso di delega quando la norma delegata sconfini dal fisiologico 'riempimento' della norma delegante, violando specifici principi e criteri direttivi, ovvero divergendo dalle finalità della delega desumibili dai principi e criteri medesimi...» (SS.UU. ord. 43/2000 cit.); e — sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione e specificamente dell'eventuale inosservanza dei principi e criteri posti dalla norma delegante, cioè dall'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59 — che questa norma contempla l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento danno, in materia urbanistica (oltre che in materia edilizia e di servizi pubblici), di modo che, circoscrivendo la riforma il tema di giurisdizione ai diritti soggettivi consequenziali (di contenuto patrimoniale), vale a dire ai diritti determinati dall'esercizio della giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti, senza alcuna menzione dei diritti nascenti da fatti o comportamenti, quali i citati diritti restitutori e risarcitori, potrebbe esprimere un intento contrario alla devoluzione delle controversie su tali ultimi diritti alla cognizione del giudice amministrativo (ivi);

la questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio, posto che in questo si discute proprio di diritti conseguenti ad un comportamento (non ad un atto o provvedimento) dell'amministrazione convenuta e che, secondo la lata interpretazione data della nozione di materia urbanistica, di un comportamento attinente alla materia dell'uso del territorio, per cui, come s'è già detto, l'applicazione della norma comporterebbe, tenuto conto dell'epoca di introduzione del giudizio, la dichiarazione del difetto di giurisdizione di questo tribunale;

non può rilevare il contrario il fatto, sottolineato dalla difesa attorea, che nella specie si controverte intorno a diritti soggettivi e non già ad interessi legittimi, poichè la nuova disciplina della giurisdizione è caratterizzata dall'attribuzione al giudice amministrativo di una giurisdizione «esclusiva», estesa cioè anche alla materia dei diritti soggettivi;

neppure rileva il fatto che con legge 21 luglio 2000 n. 205, non soggetta ai vincoli della delega, la giurisdizione in materia di urbanistica sia stata regolata *ex novo*, poichè in base all'art. 5 c.p.c., testo vigente, la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rile-

vanza i successivi mutamenti della legge, per cui, nella presente causa, promossa dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. 80/1998 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000, la giurisdizione resta regolata dalla norma del decreto delegato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma quarto, lett. g), della legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause dei diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Verona, 12 settembre 2001.

Il giudice istruttore: SCHIAVONE

02C0067

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651580/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 2 1 3 *

€ **4,00**
L. 7.745